



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

(Provincia di Roma)

***REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE
PRESTAZIONI SOCIALI, PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE, PRESTAZIONI AGEVOLATE DI
NATURA SOCIO-SANITARIA EROGATE DAL
COMUNE DI CIVITAVECCHIA***

(Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 13/02/2018)

SOMMARIO

TITOLO I - CRITERI DI CARATTERE GENERALE

(da art. 1 ad art. 19)

Art. 1 - Principi ispiratori	pag. 6
Art. 2 - Oggetto del Regolamento	pag. 6
Art. 3 - Concetto di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria	pag. 6
Art. 4 - Funzioni del Comune in campo sociale	pag. 7
Art. 5 – Finalità	pag. 7
Art. 6 - Interventi, prestazioni e servizi	pag. 8
Art. 7 – Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.)	pag. 9
Art. 8 - Destinatari degli interventi sociali	pag. 9
Art. 9 - Richiesta di intervento	pag. 10
Art. 10 - Criteri di accesso	pag. 10
Art. 11 - Coinvolgimento dei parenti tenuti agli alimenti	pag. 10
Art. 12 - Elementi delimitanti lo stato di bisogno	pag. 10
Art. 13 - Definizione di “minimo vitale”	pag. 11
Art. 14 - Modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali	pag. 11
Art. 15 - Controlli	pag. 11
Art. 16 - Non ammissibilità o decadenza dai benefici e dalle prestazioni	pag. 12
Art. 17 - Informativa sull’uso dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003e sui diritti del dichiarante	pag. 12
Art. 18- Finalità del trattamento	pag. 12
Art. 19 - Ricorsi	pag. 12

TITOLO II - CONTRIBUTI ECONOMICI

(da art. 20 ad art. 35)

Art. 20 – Definizione	pag. 13
Art. 21 - Contributi continuativi	pag. 13
Art. 22 - Contributi straordinari	pag. 13
Art. 23 - Destinatari	pag. 13
Art. 24 - Criteri di Accesso	pag. 13
Art. 25 - Modalità di presentazione della domanda	pag. 14
Art. 26 - Istruttoria della domanda	pag. 14
Art. 27 - Liste d’attesa	pag. 14
Art. 28 - Definizione della situazione economica del richiedente	pag. 14
Art. 29 - Determinazione del contributo economico ordinario	pag. 14
Art. 30 - Determinazione del contributo economico straordinario	pag. 15
Art. 31 – Deroghe	pag. 15
Art. 32 - Ammissione al contributo economico e modalità di erogazione	pag. 15
Art- 33 - Variazione delle condizioni economiche e familiari	pag. 16
Art. 34 - Motivi di esclusione	pag. 16
Art. 35 - Modifica, sospensione, revoca dell’intervento	pag. 16

TITOLO III - VOUCHER SPESA

(da art. 36 ad art. 44)

Art. 36 - Definizione e finalità dell’intervento	pag. 17
Art. 37 - Destinatari	pag. 17
Art. 38 - Requisiti per l’accesso al beneficio	pag. 17
Art. 39 – Ammissione al beneficio	pag. 17
Art. 40 - Entità del contributo economico	pag. 17
Art. 41 - Modalità di presentazione delle domande	pag. 17
Art. 42 - Comunicazione esito istanze	pag. 18

Art. 43 - Modalità di fruizione	pag. 18
Art. 44 - Controlli	pag. 18

TITOLO IV - ASSISTENZA ECONOMICA PER EMERGENZA ABITATIVA

(da art. 45 ad art. 53)

Art. 45 – Definizione	pag. 19
Art. 46 - Destinatari degli interventi	pag. 19
Art. 47 - Criteri di accesso	pag. 19
Art. 48 - Stato di bisogno abitativo	pag. 19
Art. 49 - Determinazione dell'importo del contributo e durata	pag. 20
Art. 50 - Ammissione al contributo economico e modalità di erogazione	pag. 20
Art. 51 - Contributo economico straordinario per emergenza abitativa	pag. 20
Art. 52 - Motivi di non ammissibilità al contributo	pag. 20
Art. 53 - Decadenza dai benefici	pag. 21

TITOLO V - CONTRIBUTI ECONOMICI PER MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

(da art. 54 ad art. 57)

Art. 54 – Definizione e beneficiari	pag. 22
Art. 55 - Requisiti di accesso	pag. 22
Art. 56 - Determinazione dell'importo del contributo	pag. 22
Art. 57 - Termine e sospensione dell'erogazione del sussidio	pag. 23

TITOLO VI - ASSISTENZA ECONOMICA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI

(da art. 58 ad art. 63)

Art. 58 - Definizione	pag. 24
Art. 59 - Finalità	pag. 24
Art. 60 - Destinatari	pag. 24
Art. 61 - Ammissione al contributo economico e modalità di erogazione	pag. 24
Art. 62 - Determinazione del contributo economico	pag. 24
Art. 63 - Copertura assicurativa	pag. 25

TITOLO VII – ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA

(da art. 64 ad art. 114)

CAPO I – CASE DI RIPOSO, COMUNITA' ALLOGGIO, CASE FAMIGLIA E CASE ALBERGO PER ANZIANI

Art. 64 – Definizione e finalità	pag. 26
Art. 65 - Destinatari	pag. 26
Art. 66 - Modalità di accesso	pag. 26
Art. 67 - Criteri di ammissione e di esclusione	pag. 26
Art. 68 - Compartecipazione alla spesa da parte dei parenti obbligati ai sensi di legge	pag. 27
Art. 69 – Modalità di determinazione della quota di contribuzione dell'ospite e del Comune	pag. 27
Art. 70 – Recupero somme e garanzie patrimoniali	pag. 29
Art. 71 - Esonero temporaneo dal concorso della retta	pag. 29
Art. 72 - Norma transitoria	pag. 29

CAPO II – CASE FAMIGLIA E COMUNITA' ALLOGGIO PER ADULTI CON DISABILITA'

Art. 73 – Definizione e finalità	pag. 29
Art. 74 - Destinatari	pag. 30
Art. 75 - Modalità di accesso	pag. 30
Art. 76 - Criteri di ammissione e di esclusione	pag. 30
Art. 77- Compartecipazione alla spesa da parte dei parenti obbligati ai sensi di legge	pag. 31
Art. 78 - Deroga	pag. 31
Art. 79 - Modalità di determinazione della quota di contribuzione dell'ospite e del Comune	pag. 31
Art. 80 - Recupero somme e garanzie patrimoniali	pag. 33
Art. 81 - Esonero temporaneo dal concorso della retta	pag. 33
Art. 82 - Norma transitoria	pag. 33

CAPO III – REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN R.S.A. (RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI) PER SPESE DI NATURA NON SANITARIA

Art. 83 – Definizione di R.S.A.	pag. 33
Art. 84 - Definizione e finalità dell'integrazione retta	pag. 33
Art. 85 - Destinatari	pag. 34
Art. 86 - Modalità di accesso	pag. 34
Art. 87 - Criteri di ammissione e di esclusione	pag. 34
Art. 88 - ISEE di riferimento	pag. 34
Art. 89 - Compartecipazione alla spesa da parte dei parenti obbligati ai sensi di legge	pag. 34
Art. 90 - Modalità di determinazione della quota di contribuzione dell'ospite in strutture residenziali	pag. 34
Art. 91 - Modalità di determinazione della quota a carico del Comune	pag. 35
Art. 92 - Decorrenza dell'integrazione della retta	pag. 35
Art. 93 - Esonero temporaneo dal concorso della retta	pag. 35
Art. 94 - Norma transitoria	pag. 35

CAPO IV – REGOLAMENTO PER LA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN MODALITA' DI MANTENIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

Art. 95 - Definizione strutture convenzionate con le AA.SS.LL. ex art. 26 Legge 833 del 23/12/1978	pag. 36
Art. 96 - Definizione e finalità della compartecipazione alla spesa per le attività riabilitative	pag. 36
Art. 97 - Destinatari	pag. 36
Art. 98 - Modalità di accesso	pag. 36
Art. 99 - Criteri di ammissione ed esclusione	pag. 36
Art. 100 - ISEE di riferimento	pag. 37
Art. 101 – Compartecipazione alla spesa da parte dei parenti obbligati ai sensi di legge	pag. 37
Art. 102 - Modalità di determinazione della quota di contribuzione dell'ospite in strutture residenziali	pag. 37
Art. 103 - Modalità di determinazione della quota di contribuzione dell'ospite in strutture semi-residenziali	pag. 37
Art. 104 - Modalità di determinazione della quota a carico del Comune	pag. 37

Art. 105 - Decorrenza dell'integrazione della retta da parte del Comune	pag. 38
Art. 106 - Prestazioni fuori Regione Lazio	pag. 38
Art. 107 - Esonero temporaneo dal concorso della retta	pag. 38
Art. 108 - Norma transitoria	pag. 38

CAPO V – CASE FAMIGLIA, GRUPPI APPARTAMENTO, COMUNITA' EDUCATIVE DI PRONTA ACCOGLIENZA

Art. 109 - Definizione, finalità ed obiettivi	pag. 38
Art. 110 - Definizione di integrazione retta per strutture residenziali e semi-residenziali per minori	pag. 39
Art. 111 - Destinatari	pag. 39
Art. 112 - Deroghe	pag. 39
Art. 113 - Modalità di erogazione del servizio	pag. 39
Art. 114 - Azione di rivalsa	pag. 40

TITOLO VIII – SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

(da art. 115 ad art. 128)

Art. 115 - Definizione del servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.)	pag. 41
Art. 116 - Destinatari	pag. 41
Art. 117 - Finalità	pag. 41
Art. 118 - Ammissione al servizio	pag. 41
Art. 119 - Modalità di erogazione del servizio	pag. 42
Art. 120 - Criteri di ammissione	pag. 42
Art. 121 - Compartecipazione al costo del servizio	pag. 42
Art. 122 - Definizione di Assistenza Educativa Domiciliare per Minori (A.D.E.M.)	pag. 43
Art. 123 - Obiettivi	pag. 43
Art. 124 - Destinatari	pag. 43
Art. 125 - Modalità di accesso al servizio	pag. 43
Art. 126 - Criteri di ammissione	pag. 44
Art. 127 - Compartecipazione al costo del servizio	pag. 44
Art. 128 - Deroga	pag. 44

TITOLO IX – SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

(da art. 129 ad art. 136)

Art. 129 - Definizione	pag. 46
Art. 130 - Obiettivi e finalità	pag. 46
Art. 131 - Destinatari	pag. 46
Art. 132 - Modalità di accesso al servizio	pag. 46
Art. 133 - Erogazione del servizio	pag. 46
Art. 134 - Criteri di precedenza	pag. 46
Art. 135 - Concorso ai costi del servizio: tariffe, riduzioni ed esenzioni	pag. 46
Art. 136 - Revoca del servizio	pag. 47

TITOLO X – COMPARTICIPAZIONE DEI CITTADINI AL COSTO DEI SERVIZI

(da art. 137 ad art. 144)

CAPO I – PRINCIPI GENERALI, AMBITO DI APPLICAZIONE, CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO A SERVIZI E PRESTAZIONI

Art. 137 - Soggetti aventi diritto, principi ed oggetto	pag. 48
Art. 138 - Ambito di applicazione	pag. 48
Art. 139 - Modalità di accesso	pag. 48

CAPO II – L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 140 – Strumento per la definizione della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni.	pag. 48
Art. 141 - Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa all’ISEE	pag. 49
Art. 142 - Criteri integrativi nella considerazione dell’ISEE relativi alla tipologia della prestazione e alle condizioni di bisogno	pag. 49
Art. 143 - Controlli sulle Dichiarazioni Sostitutive	pag. 49
Art. 144 - Esclusione dal diritto all’agevolazione e fattispecie di decadenza	pag. 49

*CAPO III – DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE E CRITERI PER L’EROGAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO*

Art. 145 - Determinazione del minimo vitale	pag. 50
---	---------

*CAPO IV – DETERMINAZIONE DEL LIVELLO MINIMO E MASSIMO DELL’ISEE
– CRITERI PER LA COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO –*

Art. 146 - Determinazione dei livelli minimo e massimo dell’ISEE ed individuazione dell’area protetta	pag. 50
Art. 147 - Criteri generali per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa	pag. 51
Art. 148 - Metodologia per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa	pag. 51

TITOLO I

CRITERI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Principi ispiratori

Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza ed omogeneità di trattamento di tutti i cittadini; rispetto della dignità sociale, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza della persona;
- idoneità dell'intervento a fronteggiare il bisogno e quindi rispondere alle esigenze personali e relazionali della persona o del nucleo familiare;
- autonomia tecnico professionale dell'intervento sociale, garantito dal necessario raccordo con gli altri servizi esistenti nel territorio;
- concorso delle famiglie, delle associazioni, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale e dell'intera rete, nella realizzazione del sistema integrato di servizi socio- assistenziali.

I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano in base ai seguenti principi: efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, copertura finanziaria e patrimoniale.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogati dal Comune di Civitavecchia nel rispetto delle normative vigenti, nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale attribuiti ai Comuni, al fine di concorrere al superamento di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Art. 3 - Concetto di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

Per «Prestazioni sociali»: si intendono, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Per - «Prestazioni sociali agevolate» si intendono: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

Per - «Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria» si intendono: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

- 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;

Per - «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni.

Art. 4 - Funzioni del Comune in campo sociale

Ai sensi della Legge n° 328 dell'8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche o prestazioni diverse, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Tali funzioni comprendono la programmazione, la realizzazione, l'erogazione dei servizi, nonché delle prestazioni economiche, le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici, la definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie degli interventi stessi.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali favorisce, inoltre, l'educazione all'autonomia delle persone mediante l'elaborazione di progetti individualizzati, volti a facilitare e sostenere l'attivazione delle risorse personali per il raggiungimento di obiettivi specifici.

Art. 5 - Finalità

Nell'ambito del più complessivo intervento di sostegno e sviluppo della famiglia e dei soggetti che la compongono, l'Amministrazione Comunale intende proporre una serie di azioni che privilegino i servizi, senza escludere aiuti di natura economica, volti a salvaguardare le condizioni materiali delle persone e quelle inerenti al mantenimento di equilibrate condizioni di vita per i cittadini che versino in stato di bisogno.

In particolare tali interventi si prefiggono di:

- evitare i rischi di istituzionalizzazione impropria;
- garantire ai cittadini in disagiate condizioni socio-economiche e privi di sostegno familiare, un livello minimo di sussistenza nel proprio ambiente di vita;
- salvaguardare o ristabilire le relazioni familiari, attraverso percorsi di sostegno socio-educativi;
- prevenire e rimuovere cause di disagio che impediscono alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di crisi ed emarginazione nella vita quotidiana, nell'ambiente di studio e/o di lavoro;
- favorire il diritto delle persone allo sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;

- sostenere, tutelare e vigilare sulla famiglia, gli anziani, i diversamente abili, l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva a rischio e/o segnalate dalle Autorità Giudiziarie, Forze dell'Ordine, Scuole di ogni ordine e grado, Medici di medicina generale, Associazioni di Volontariato, etc.;
- promuovere ed attuare interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento nel proprio ambiente di vita, all'inserimento in idonee strutture assistenziali o di cura a garanzia di un'adeguata qualità della vita.

Art. 6 - Interventi, prestazioni e servizi

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno, ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, il Comune di Civitavecchia, a seguito di presentazione di domanda individuale e successivamente alla predisposizione di progetti individualizzati temporanei e personalizzati, come descritto al successivo art. 7, eroga i sottoelencati interventi, prestazioni e servizi:

- 1) contributi economici mensili a persone/nuclei familiari in situazione di grave indigenza accertata;
- 2) contributi economici straordinari a persone che vengano a trovarsi in grave disagio economico in conseguenza di un fatto eccezionale (es: perdita improvvisa del lavoro, situazione di malattia improvvisa, etc.);
- 3) voucher spesa;
- 4) contributi economici per emergenza abitativa;
- 5) servizio di assistenza domiciliare per persone diversamente abili ed anziani;
- 6) servizio di assistenza educativa domiciliare per minori;
- 7) integrazione della retta in strutture di ricovero per anziani, diversamente abili (Case di Riposo, R.S.A., Case Famiglia, Istituti Riabilitativi, etc.);
- 8) integrazione retta per inserimento di minori in strutture residenziali, semi-residenziali, progetti di semi-autonomia, fatte salve le competenze del S.S.N.;
- 9) contributi economici per minori riconosciuti dalla sola madre;
- 10) assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori (Legge n° 184/83 e dalla Legge n° 149/2001);
- 11) servizio di trasporto sociale.

Art. 7 - Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.)

Il Piano Assistenziale Individualizzato è predisposto, d'intesa con il beneficiario, con il suo tutore legale e/o amministratore di sostegno ed eventualmente con i suoi familiari, dal Servizio Sociale professionale, in collaborazione, ove necessario, con i Servizi Territoriali coinvolti, al fine di coordinare ed integrare gli interventi, i servizi e le prestazioni del sistema integrato.

Lo stesso deve indicare:

- a) gli obiettivi da raggiungere
- b) tipologia e intensità della risposta assistenziale
- c) le prestazioni da erogare, prevedendone la cadenza, la continuità, l'efficacia, la durata ed il costo;
- d) le figure professionali coinvolte negli interventi
- e) l'indicazione di un responsabile della gestione coordinata degli interventi
- f) le modalità ed i parametri di valutazione degli interventi.

Il Piano Assistenziale Individualizzato, in presenza di bisogni complessi che richiedono l'intervento di diversi servizi ed operatori, è predisposto in base ad una valutazione multidimensionale della situazione della persona, tenendo conto della natura del bisogno, della complessità, dell'intensità e della durata dell'intervento assistenziale.

Il Piano Assistenziale Individualizzato a seguito della sua predisposizione iniziale, viene successivamente migliorato ed integrato attraverso la raccolta periodica delle valutazioni degli effetti espresse dall'assistito, dai suoi familiari o da chi ne eserciti la tutela.

Art. 8 - Destinatari degli interventi sociali

Accedono al sistema integrato, attraverso la presa in carico, sulla base della valutazione professionale del

bisogno e della conseguente definizione del piano personalizzato di assistenza di cui all'articolo 7:

- a. i cittadini residenti nel Comune di Civitavecchia;
- b. i minori stranieri non accompagnati che si trovano, per qualsiasi causa, nel territorio comunale privi di
- c. assistenza e rappresentanza legale;
- d. minori stranieri, figli di genitori non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno;
- e. le donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto, indipendentemente dallo
- f. status giuridico e dalla provenienza;
- g. i cittadini di stati appartenenti e non appartenenti all'Unione europea, inclusi gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o sono domiciliati (art. 6 comma 1 Legge 11) nel territorio comunale;
- h. i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
- i. dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche;
- j. i minori e gli adulti sottoposti a provvedimenti penali e alle misure alternative alla detenzione di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà) e successive modifiche;
- k. le persone senza dimora;

1. le persone diverse da quelle indicate nelle lettere d) ed e), comunque presenti sul territorio del comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza secondo le procedure definite dalla programmazione locale e delle disponibilità finanziarie.

Art. 9 - Richiesta di intervento

Il cittadino o, in caso di impedimento temporaneo, uno dei suoi famigliari, o, in caso di incapacità di agire, chi ne abbia la responsabilità ai sensi di legge, inoltra richiesta di accesso alle prestazioni agevolate, utilizzando l'apposito modello di domanda.

Qualora ricorrano situazioni di particolare urgenza e gravità, l'erogazione della prestazione potrà essere proposta ed attivata d'Ufficio.

Art. 10 - Criteri di accesso

I richiedenti devono trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

- disagio socio-economico;
- incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie necessità primarie per inabilità di ordine fisico e/o psichico e/o non autosufficienza, con particolare riguardo a chi è privo di tutela familiare;
- difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- essere sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che rende necessari interventi socio-assistenziali.

Le prestazioni ed i servizi di cui al presente Regolamento saranno erogati soltanto dopo che il richiedente abbia esperito tutti i tentativi, previsti dalla legge, finalizzati al proprio sostentamento (es: attribuzione dell'assegno di mantenimento da parte del coniuge legalmente separato e/o divorziato nei propri confronti e/o in quelli del minore riconosciuto), anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione per i cittadini meno abbienti per far valere i propri diritti (es: gratuito patrocinio legale).

In caso di realizzazione infruttuosa dell'azione esecutiva o altro fatto equivalente (ad esempio accertata irreperibilità dell'obbligato), il richiedente dovrà presentarne prova al Servizio Sociale.

Non saranno erogati servizi ed interventi economici nel caso in cui il richiedente il beneficio abbia volontariamente rinunciato al mantenimento a lui spettante, fatte salve particolari e gravi situazioni preventivamente accertate, che possano costituire serio pregiudizio al richiedente.

Art. 11- Coinvolgimento dei parenti tenuti agli alimenti

I congiunti, individuati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, potranno essere coinvolti, ove possibile, nella realizzazione del progetto assistenziale del familiare che versi in stato di bisogno, al fine attivare una rete familiare di protezione e solidarietà.

Art. 12 - Elementi delimitanti lo stato di bisogno

Lo stato di bisogno è inteso come:

- insufficienza di reddito disponibile al nucleo familiare, in rapporto alle esigenze minime vitali dei suoi membri,

- incapacità totale o parziale del soggetto o del nucleo a provvedere autonomamente alle esigenze primarie,
- l'esistenza di circostanze a causa delle quali il soggetto o il nucleo siano esposti al rischio di emarginazione.

Lo stato di bisogno è accertato dall'Assistente Sociale incaricato del Comune attraverso l'indagine sociale, avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti propri della professione (art.2, D.P.R. 15.01.1987 n°14).

L'Assistente Sociale, qualora lo ritenga necessario può richiedere la presentazione all'interessato di ogni altro documento utile ad accertare lo stato di bisogno e può, altresì, avvalersi dell'acquisizione delle informazioni anche tramite la collaborazione degli altri Uffici e Servizi territoriali, compresa la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine.

Art. 13 - Definizione di “minimo vitale”

Per “minimo vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Civitavecchia assume, quale valore economico del minimo vitale, l'importo annuale definito dall'INPS per l'assegno sociale, riparametrato per il numero di componenti il nucleo familiare, indicizzato all'inizio di ogni anno solare, come previsto all'art. 145 del presente Regolamento ed aggiornato ogni anno con apposito provvedimento amministrativo dal Dirigente del Servizio, come annualmente adeguato dall'Istituto Previdenziale.

Art. 14 - Modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali

Le prestazioni di cui all'art. 3 Titolo I del presente Regolamento sono erogate direttamente dal Comune di Civitavecchia, mediante servizi, contributi economici o voucher.

Gli interventi erogati potranno essere:

- a pagamento;
- a parziale compartecipazione;
- gratuiti.

Per gli interventi a pagamento o a parziale contribuzione, il presente regolamento specifica, per ogni servizio, la modalità di attuazione degli interventi prevedendo l'accesso, l'ammissione, l'esenzione e/o contribuzione, tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare.

La determinazione di tale situazione economica, avviene utilizzando l'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE), così come previsto dall'art. 140 del Titolo X “Compartecipazione dei cittadini al costo dei Servizi”.

Art. 15 - Controlli

Il Comune, nel rispetto delle competenze e dei ruoli previsti dalla normativa vigente in materia di ISEE, esegue i necessari controlli in merito a quanto auto dichiarato dal richiedente le prestazioni nella DSU. fatta eccezione per quelli attribuiti dalla Legge ad altri soggetti competenti.

Esegue, inoltre, i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000 e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'I.N.P.S. di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, può inviare all'Agenzia delle Entrate, una lista di beneficiari alla fine della programmazione dell'attività di accertamento previste dalle normative vigenti.

In caso di omissioni ovvero di difformità rilevate dall'Agenzia delle Entrate rispetto ai dati presenti nella DSU, il Comune potrà richiedere la presentazione di un nuovo modello ISEE o una nuova

dichiarazione unica DSU integrata degli elementi omissi o rettificata di quelli non correttamente riportati..

Art. 16 - Non ammissibilità o decadenza dai benefici e dalle prestazioni

Nel caso in cui il richiedente non provveda ad integrare la documentazione richiesta e necessaria a completare l'iter istruttorio, per l'accesso alle prestazioni e ai servizi di cui all'art. 6 del presente Titolo, non si provvederà alla concessione del beneficio richiesto.

Anche in caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti, non si provvederà alla concessione del beneficio richiesto.

Nel caso in cui quanto sopra indicato venga accertato ad erogazione avvenuta, il richiedente decade dal diritto al beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione Comunale procederà, di conseguenza, al recupero di quanto indebitamente percepito dal dichiarante e a quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 17 - Informativa sull'uso dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e sui diritti del dichiarante

Per trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione, o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

Art. 18 - Finalità del trattamento

I dati conferiti da parte dei cittadini all'atto della presentazione dell'istanza, saranno trattati con modalità cartacee e/o elettroniche esclusivamente per le seguenti finalità:

- sviluppo del procedimento amministrativo per la concessione della prestazioni richieste;
- adempimento dei connessi obblighi di legge;
- fini istituzionali del Servizio.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, all'Ente al quale ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Il Comune, al quale vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, nella persona del Responsabile del Servizio, è titolare del trattamento dei dati stessi.

Art. 19 - Ricorsi

Il richiedente ha diritto di presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria amministrativa.

TITOLO II

CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 20 – Definizione

Gli interventi economici oggetto del presente Regolamento, consistono in sussidi in denaro e possono avere carattere di:

- a) continuità;
- b) straordinarietà

Art. 21 – Contributi continuativi

L'intervento continuativo al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato, verrà concesso successivamente all'elaborazione di progetti individualizzati, dove verranno definite le modalità e il limite temporale di erogazione, tenendo conto delle disponibilità finanziarie del bilancio comunale.

Il contributo avente carattere continuativo potrà essere concesso fino a 6 mesi, eventualmente rivalutabile, a seguito di presentazione di nuova istanza da parte del medesimo beneficiario, nel caso di persistenza della situazione di difficoltà, fino ad massimo di ulteriori 6 mesi.

Art. 22 - Contributi straordinari

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica quale contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente documenterà.

Potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

Art. 23 - Destinatari

L'assistenza economica può essere erogata in favore dei cittadini di cui all'art. 8 Titolo I del presente Regolamento, regolarmente iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Civitavecchia e che versino in condizioni di comprovata indigenza economica.

Art. 24 - Criteri di accesso

Per accedere agli aiuti di carattere economico occorre:

- 1) essere privi di reddito;
- 2) qualora si disponga di reddito, che lo stesso non sia superiore alla soglia del "minimo vitale", riparametrata per il numero dei componenti il nucleo familiare, di cui all'art. 145 del presente Regolamento. Nello specifico si terrà conto di qualsiasi emolumento derivante da: lavoro dipendente, pensione, fabbricati, partecipazione azionaria, ivi comprese quelle attività non soggette a tassazione come ad esempio: rendite INAIL, assegno sociale, invalidità civile, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, indennità di comunicazione, pensione di guerra, contributi di vari Enti, nonché le provvidenze di varia natura erogate dall'Amministrazione Comunale.

Per ogni famiglia anagrafica può essere presentata una sola istanza di richiesta di assistenza economica continuativa o straordinaria.

Art. 25 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia utilizzando apposito modello prestampato approvato con determinazione dirigenziale e reperibile sul sito istituzionale www.civitavecchia.gov.it.

Nella domanda il richiedente dovrà:

- indicare il numero di protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità o, in alternativa presentare copia della DSU e dell'attestazione ISEE;
- rilasciare al Comune l'autorizzazione alla consultazione della DSU ed attestazione ISEE presenti nella Banca Dati dell'INPS;
- dichiarare di essere a conoscenza che sulle informazioni fornite potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertarne la completezza e la veridicità;
- rilasciare autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- dichiarare di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di acquisire ogni ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.

Art. 26 - Istruttoria della domanda

L'istruttoria sarà curata dal Responsabile del Procedimento, che entro i termini di legge provvederà a comunicarne l'esito all'interessato.

L'ordine di ammissione al beneficio è determinato dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo del Comune.

Qualora l'istanza presenti delle irregolarità sostanziali o sia carente della documentazione necessaria alla valutazione della stessa, si interrompono i termini del procedimento richiedendo formalmente l'integrazione della documentazione, comunicando le cause di irregolarità o di incompletezza e i termini per la presentazione della documentazione eventualmente richiesta.

Qualora nei termini stabiliti non vengano presentati gli elementi richiesti, si concluderà il procedimento con esito negativo.

Art. 27 - Liste d'attesa

In caso di limitate risorse finanziarie nel bilancio Comunale all'uopo destinate, verrà redatta una apposita lista d'attesa per l'ammissione al beneficio, seguendo l'ordine di arrivo dell'istanza all'Ufficio Protocollo del Comune.

In deroga a quanto sopra previsto, potranno avere accesso alla prestazione economica in via prioritaria rispetto alle altre, le persone che versino in condizioni di grave situazione psico-sociale, economica e/o sanitaria, accertata dall'Assistente Sociale incaricata.

Art. 28 - Definizione della situazione economica del richiedente

La situazione economica del richiedente sarà determinata tenendo conto solo del valore ISEE derivante dalla DSU in corso di validità al quale saranno aggiunti, se presenti, anche altri introiti non assoggettabile ai fini IRPEF ad ogni titolo percepiti dal richiedente e dai vari componenti del proprio nucleo familiare.

Art. 29 - Determinazione del contributo economico continuativo

L'importo del contributo economico continuativo, verrà quantificato con le seguenti modalità, salvo variazioni dovute alla disponibilità di bilancio:

- Situazione economica del richiedente di cui all'art. 28 del presente Titolo il cui valore sia compreso tra lo **0 ed il 20%** della consistenza del "minimo vitale".....**€300,00**
- Situazione economica del richiedente di cui all'art. 28 del presente Titolo il cui valore sia compreso tra il **20% + 0,01 ed il 40%** della consistenza del "minimo vitale"**€250,00**
- Situazione economica del richiedente di cui all'art. 28 del presente Titolo il cui valore sia compreso tra il **40% + 0,01 ed il 60%** della consistenza del "minimo vitale".....**€200,00**
- Situazione economica del richiedente di cui all'art. 28 del presente Titolo il cui valore sia compreso tra il **60% + 0,01 ed l'80%** e la consistenza del "minimo vitale".....**€150,00**
- Situazione economica del richiedente di cui all'art. 28 del presente Titolo il cui valore sia compreso tra il **80% + 0,01** e la consistenza del "minimo vitale".....**€100,00**

Art. 30 - Determinazione del contributo economico straordinario

L'importo del contributo economico straordinario verrà determinato tenendo conto della contingente situazione di emergenza di ogni singolo richiedente, attestata dalla documentazione prodotta, previa valutazione da parte dell'Assistente Sociale incaricata.

Tale importo non potrà superare la somma complessiva di **€ 1.000,00** per nucleo familiare nel corso del medesimo anno finanziario.

Art. 31 - Deroghe

In deroga a quanto disposto all'art. 21 del presente Titolo, la durata del contributo economico mensile potrà superare i limiti indicati qualora si evidenzi uno stato di grave disagio socio-economico e sanitario, accertato dall'Assistente Sociale incaricata, tale da rappresentare l'unico mezzo di sussistenza per il beneficiario.

In deroga a quanto disposto all'art. 24, possono essere ammessi ad usufruire del beneficio economico, coloro che pur presentando un ISEE superiore al minimo vitale, di cui all'art. 145 del presente Regolamento, versino in grave situazione di disagio socio-economico e/o sanitario, accertata dall'Assistente Sociale incaricata.

In deroga a quanto previsto dall'art. 30 del presente Titolo, potranno essere concessi contributi economici straordinari superiori all'importo indicato, nel caso di grave disagio socio-economico e sanitario del richiedente o del suo nucleo familiare accertato dall'Assistente Sociale incaricato.

I criteri utilizzati per le valutazioni professionali di competenza dell'Assistente Sociale saranno in relazione alle diverse tipologie di bisogno e potranno riguardare:

- a) la capacità economica del diretto interessato, basata sul valore dell'ISEE;
- b) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
- c) la disponibilità personale di risorse di rete;
- d) le condizioni di salute;
- e) la situazione abitativa;
- f) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- g) la capacità di assumere decisioni;
- h) famiglie con presenza di minori a carico, soggette a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 32 - Ammissione al contributo economico e modalità di erogazione

L'ammissione ai contributi economici continuativi e straordinari è subordinata alla valutazione tecnica da parte dell'Assistente Sociale incaricata, la quale curerà la redazione del P.A.I. (Piano Assistenziale Individualizzato), contenente le motivazioni, l'importo, la tipologia, le modalità e la durata del contributo economico da erogare.

Il Dirigente/Responsabile del Servizio, sulla base del P.A.I. e tenuto conto delle disponibilità di bilancio, formalizzerà l'ammissione al beneficio economico, con apposito atto amministrativo.

L'ammissione al contributo o l'eventuale motivato diniego, verranno comunicati per iscritto al richiedente, nel rispetto della normativa di riferimento.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione potrà essere erogata a persona diversa dal richiedente che ne possa garantire un corretto utilizzo nel rispetto delle finalità contenute nel P.A.I.

Art. 33 - Variazione delle condizioni economiche e familiari

Nei casi in cui la condizione socio-economica del beneficiario subisca delle variazioni, lo stesso è tenuto a richiedere una nuova DSU ed a comunicare tempestivamente per iscritto il nuovo numero di protocollo dell'attestazione ISEE o in alternativa copia della DSU o dell'attestazione ISEE.

L'Assistente Sociale incaricata provvederà a verificare il permanere dei requisiti o a rideterminare tempi, modalità ed importi del contributo stesso, redigendo un nuovo P.A.I.

Art. 34 - Motivi di esclusione

Nello specifico non possono beneficiare di contributi economici di cui al presente Titolo, i richiedenti che, al momento della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- 1) almeno un componente del proprio nucleo familiare sia titolare di diritti di proprietà, di patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione dell'unità immobiliare ed eventuali annessi (box auto, cantina), adibita ad abitazione principale (coincidente con la residenza del nucleo familiare) fatto salvo il caso in cui le condizioni strutturali di tali immobili possano comportare l'impossibilità per il richiedente di trarne reddito dalla locazione o dalla vendita;
- 2) cessazione volontaria da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario, adeguatamente certificato;
- 3) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stage, cantieri-lavoro, tirocini occupazionali, progetti personalizzati ovvero ogni altra attività proposta dalla Pubblica Amministrazione o da altri soggetti per facilitare l'inserimento lavorativo;
- 4) mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro (es: iscrizioni a Centri e Servizi per l'Impiego e/o ad Agenzie di lavoro temporaneo, come previste dalla normativa vigente in materia di politiche attive del lavoro);
- 5) verifica, in sede di istruttoria e nella fase della valutazione tecnica sociale, che il tenore di vita effettivo del nucleo familiare sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato.

Art. 35 - Modifica, sospensione, revoca dell'intervento

L'Assistente Sociale incaricata può proporre, con provvedimento motivato, di modificare, sospendere o revocare gli interventi proposti, qualora evidenzi:

- variazioni della situazione reddituale del destinatario dell'intervento;
- il mancato rispetto del P.A.I. da parte del destinatario dell'intervento.

TITOLO III

VOUCHER SPESA

Art. 36 - Descrizione e finalità dell'intervento

L'Amministrazione Comunale intende sostenere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, i soggetti che versano in particolari condizioni di indigenza, garantendo il soddisfacimento delle esigenze primarie attraverso l'erogazione di voucher spesa.

I voucher spesa sono buoni/ticket di valore nominale variabile, spendibili su una rete di negozi convenzionati.

Art. 37 – Destinatari

I destinatari sono i cittadini, di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 38 - Requisiti per l'accesso al beneficio

Per accedere al beneficio di cui al presente Titolo occorre:

- 1) essere privi di reddito;
- 2) qualora si disponga di reddito, che lo stesso non sia superiore alla soglia del "minimo vitale", riparametrata per il numero dei componenti il nucleo familiare, di cui all'art. 145 del presente Regolamento. Nello specifico si terrà conto di qualsiasi emolumento derivante da: lavoro dipendente, pensione, fabbricati, partecipazione azionaria, ivi comprese quelle attività non soggette a tassazione come ad esempio: rendite INAIL, assegno sociale invalidità civile, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, indennità di comunicazione, pensione di guerra, contributi di vari Enti, nonché le provvidenze di varia natura erogate dall'Amministrazione Comunale.

Per ogni famiglia anagrafica può essere presentata una sola istanza.

Art. 39 - Ammissione al beneficio

L'ammissione ai voucher spesa è subordinata alla valutazione tecnica da parte dell'Assistente Sociale incaricata, la quale curerà la redazione del P.A.I. (Piano Assistenziale Individualizzato), contenente le motivazioni, l'importo, la tipologia, le modalità e la durata dell'intervento.

Il Dirigente/Responsabile del Servizio, sulla base del P.A.I. predisposto dall'Assistente Sociale e tenuto conto delle disponibilità di bilancio, formalizzerà l'ammissione al beneficio, con apposito atto amministrativo.

Art. 40 - Entità del contributo economico

L'entità del voucher spesa sarà determinato ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento.

Art. 41 - Modalità di presentazione delle domande

Il cittadino, i suoi familiari, o comunque chi ne abbia la responsabilità ai sensi di legge, inoltra richiesta di accesso alle prestazioni agevolate, utilizzando l'apposito modello di domanda, nella quale il richiedente dovrà:

- indicare il numero di protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità o, in alternativa presentare copia della DSU e dell'attestazione ISEE;
- rilasciare al Comune l'autorizzazione alla consultazione della DSU ed Attestazione ISEE presenti nella Banca Dati dell'INPS;
- dichiarare di essere a conoscenza che sulle informazioni fornite potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertarne la completezza e la veridicità;
- rilasciare autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- dichiarare di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di acquisire ogni ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.

Qualora ricorrano situazioni di particolare urgenza e gravità, l'erogazione della prestazione potrà essere proposta ed attivata d'Ufficio.

Art. 42 - Comunicazione esito istanze

L'esito verrà comunicato agli interessati mediante lettera, ed in caso di ammissione al beneficio ne sarà comunicato anche l'importo e il periodo di erogazione.

Art. 43 - Modalità di fruizione

I voucher spesa potranno essere ritirati dai beneficiari presso l'Ufficio Servizi Sociali, presentandosi con la comunicazione di accoglimento dell'istanza.

L'eventuale ritiro da parte di persona diversa dal richiedente potrà essere effettuata solo compilando atto di delega, accompagnato da copia del documento di identità sia del delegato che del delegante.

Art. 44 – Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, il Comune si riserva di effettuare opportuni controlli, come previsto negli artt. 15 e 143 del presente Regolamento.

TITOLO IV

ASSISTENZA ECONOMICA PER EMERGENZA ABITATIVA

Art. 45 - Definizione

L'assistenza economica per emergenza abitativa è l'intervento attivato dall'Amministrazione Comunale, finalizzato al sostegno nel pagamento del canone di locazione nei casi di comprovato bisogno o emergenza del richiedente e potrà avere carattere di continuità o straordinarietà.

Il presente Titolo disciplina le situazioni di emergenza abitativa per le quali vengono avviate le procedure di sostegno e determina le categorie di soggetti che ne possono beneficiare.

Art. 46 - Destinatari degli interventi

Sono ammissibili agli interventi previsti dal presente Titolo i cittadini di cui all'art. 8 Titolo I del presente Regolamento purché il richiedente o un componente del nucleo familiare:

- 1) non siano proprietari o usufruttuari di beni immobili sul territorio nazionale, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano stati dichiarati inagibili da parte di competenti organi tecnici;
- 2) non sia stato riconosciuto responsabile di occupazione abusiva di immobili di edilizia residenziale pubblica, strutture pubbliche o unità alloggiative adibite ad emergenza abitativa con sentenza emessa almeno al primo grado di giudizio;
- 3) non abbiano rinunciato all'assegnazione di alloggio E.R.P., fatta eccezione per i casi di rinuncia da parte di coloro che, pur risultando assegnatari, debbano allontanarsi dall'alloggio E.R.P. su disposizione del Tribunale a seguito di separazione giudiziaria;
- 4) non abbiano rinunciato all'assegnazione di unità alloggiative destinate all'emergenza abitativa.

Art. 47 - Criteri di accesso

Per accedere all'assistenza economica per emergenza abitativa, occorre:

- 1) essere privi di reddito;
- 2) disporre di un reddito che non sia superiore alla soglia del "minimo vitale", riparametrata per il numero dei componenti il nucleo familiare, di cui all'art. 145 del presente Regolamento. Nello specifico si terrà conto di qualsiasi emolumento derivante da: lavoro dipendente, pensione, fabbricati, partecipazione azionaria, ivi comprese quelle attività non soggette a tassazione come ad esempio: rendite INAIL, assegno sociale invalidità civile, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, indennità di comunicazione, pensione di guerra, contributi di vari Enti, nonché le provvidenze di varia natura erogate dall'Amministrazione Comunale;
- 3) trovarsi in una situazione di bisogno abitativo.

Art. 48 - Stato di bisogno abitativo

Lo stato di bisogno abitativo, che giustifica gli interventi economici del presente Titolo, è determinato dalle seguenti condizioni:

- 1) vivere in alloggi inabitabili/inagibili dichiarati tali dai competenti organi tecnici e per i quali è stata adottata Ordinanza di sgombero coattivo;

- 2) presentare un reddito familiare insufficiente a sostenere il canone di locazione, a causa di grave e dimostrato stato di indigenza, che ha determinato uno stato di morosità tale da esporre la famiglia a rischi di sfratto.

Art. 49 - Determinazione dell'importo del contributo e durata

L'importo del contributo economico da erogare verrà determinato sullo stato di necessità del richiedente, non potrà superare l'ammontare del canone di locazione e comunque non potrà superare il limite massimo di € 516,00 mensili.

La durata dell'intervento è prevista per 6 mesi, eventualmente rivalutabile a seguito di presentazione di nuova istanza da parte del medesimo beneficiario, nel caso di persistenza della situazione di difficoltà e contestuale rischio di perdita dell'alloggio, fino ad massimo di ulteriori 6 mesi.

In deroga a quanto sopra indicato la durata del contributo per emergenza abitativa potrà superare i limiti indicati qualora si evidenzi uno stato di grave disagio socio-economico e sanitario accertato dall'Assistente Sociale incaricata.

In deroga a quanto sopra indicato l'importo del contributo può essere aumentato fino ad un massimo di Euro 700,00 solo nel caso in cui i beneficiari siano famiglie composte da tre o più componenti.

Art. 50 - Ammissione al contributo economico e modalità di erogazione

L'ammissione al contributo economico per emergenza abitativa è subordinata alla valutazione tecnica da parte dell'Assistente Sociale incaricata, la quale curerà la redazione del P.A.I. (Piano Assistenziale Individualizzato), contenente le motivazioni, l'importo, la tipologia, le modalità e la durata del contributo economico da erogare.

Il Dirigente/Responsabile del Servizio, sulla base del P.A.I. predisposto dall'Assistente Sociale e tenuto conto delle disponibilità di bilancio, formalizzerà l'ammissione al beneficio economico con apposito atto amministrativo.

L'ammissione al contributo o l'eventuale motivato diniego, verranno comunicati per iscritto al richiedente, nel rispetto della normativa di riferimento.

Qualora sussista il rischio che l'aiuto economico sia utilizzato per fini diversi da quelli per cui è stato concesso, la prestazione potrà essere erogata a persona diversa dal richiedente (es: proprietario dell'alloggio concesso in locazione).

Art. 51 - Contributo economico straordinario per emergenza abitativa

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica per consentire:

- 1) di sanare le morosità di affitto maturate;
- 2) di sostenere le spese iniziali per la locazione di un alloggio (rate da versare per i depositi cauzionali e la prima mensilità anticipata), solo in caso di presentazione della relativa proposta di locazione.

L'importo erogabile non potrà comunque superare il limite complessivo di € 1.550,00 ed in caso di famiglie composte da tre o più componenti l'importo erogabile non potrà comunque superare il limite complessivo di €. 2.100,00.

Art. 52 - Motivi di non ammissibilità al contributo

I motivi per i quali non sarà possibile ammettere al beneficio economico i richiedenti sono:

- 1) non essere in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato all'Ufficio delle Entrate;

- 2) la spesa per la quale è richiesto l'intervento, risulta troppo onerosa rispetto alla reale possibilità di sostenerla autonomamente da parte del richiedente o del nucleo familiare al termine del progetto individuale di Assistenza (P.A.I.).

Art. 53 - Decadenza dai benefici

Il contributo per emergenza abitativa decade quando lo stesso viene utilizzato per finalità diverse da quelle che hanno determinato la concessione o quando il beneficiario si trovi in almeno una delle seguenti situazioni:

- 1) non abiti stabilmente l'alloggio per cui viene erogato il contributo economico;
- 2) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;
- 3) abbia concesso in subaffitto l'abitazione;
- 4) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- 5) abbia rinunciato all'alloggio di E.R.P. assegnato in via definitiva dal Comune e/o dall'Ater o ad unità alloggiativa per emergenza abitativa;
- 6) abbia utilizzato l'aiuto economico per fini diversi da quelli per cui è stato concesso.

TITOLO V

CONTRIBUTI ECONOMICI PER MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

Art. 54 - Definizione e beneficiari

Per contributi economici in favore di minori riconosciuti dalla sola madre, si intendono “gli assegni di assistenza da corrispondere alle madri che allevano i figli solamente da esse riconosciuti, o ai parenti fino al terzo grado che provvedano direttamente all'allevamento del minore, in ottemperanza al R.D.L. 798/1927 (ex OMNI)”.

Può richiedere l'accesso al beneficio la madre, residente nel Comune di Civitavecchia, che da sola ha legalmente riconosciuto il figlio all'atto della nascita o i parenti fino al terzo grado purché anch'essi residenti.

Art. 55 - Requisiti di accesso

Per beneficiare del contributo economico i cittadini, di cui all'art. 8 Titolo I del presente Regolamento, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere l'unico genitore ad aver riconosciuto il minore;
- 2) età del minore non superiore ai 15 anni;
- 3) essere privi di reddito;
- 4) qualora si disponga di reddito, che lo stesso non sia superiore alla soglia del “minimo vitale”, riparametrata per il numero dei componenti il nucleo familiare, di cui all'art. 146 del presente Regolamento. Nello specifico si terrà conto di qualsiasi emolumento derivante da: lavoro dipendente, pensione, fabbricati, partecipazione azionaria, ivi comprese quelle attività non soggette a tassazione come ad esempio: rendite INAIL, assegno sociale invalidità civile, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, indennità di comunicazione, pensione di guerra, contributi di vari Enti, nonché le provvidenze di varia natura erogate dall'Amministrazione Comunale.

Qualora il genitore del minore per cui si chiede il beneficio economico, non abbia ancora compiuto il 18° anno di età, l'istanza per ottenere il sussidio dovrà essere presentata da uno dei suoi genitori o chi ne esercita la tutela legale.

Ogni anno dovrà essere ripresentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia la nuova attestazione ISEE o la comunicazione del Protocollo della stessa, per la verifica della permanenza dei requisiti di ammissione al beneficio.

Art. 56 - Determinazione dell'importo del contributo

Il contributo sarà erogato per un importo mensile pari ad **€ 154,94** a favore dell'unico o l'ultimogenito dei figli, fino al compimento del 15esimo anno di età, e **€ 25,82** per gli altri figli non riconosciuti.

Nel caso in cui nel nucleo sia presente un minore portatore di disabilità fisica, che non fruisca di indennità di accompagnamento, l'ammontare dell'assegno di assistenza materna, a prescindere dall'ordine di genitura, è stabilito in **€ 206,58** mensili.

E' possibile erogare assegni straordinari una-tantum nei casi seguenti:

1. particolare aggravamenti della situazione del nucleo assistito, quale il sopravvenire di gravi malattie della madre o dei minori, la perdita dell'abitazione, la perdita del lavoro e la sopravvenienza di gravi disabilità;

2. attività finalizzate all'acquisizione di autonomia economica che conducano alla fuoriuscita dall'assistenza (corsi di formazione professionale, costituzioni di cooperative, acquisizione di un titolo di studio, rilascio di licenza commerciale, acquisto strumenti e/o macchinari per svolgimento di attività lavorativa etc.).

L'importo massimo di tali interventi non potrà superare i € **2.582,82** annui.

E' prevista, inoltre, la possibilità di concedere, per non più di due volte l'anno, sussidi straordinari dell'importo di € **154,94** in presenza di situazioni che richiedano un intervento di specifico ausilio (protesi dentarie, auricolari, visite, acquisto di scarpe ortopediche, acquisto libri scolastici, etc).

Art. 57 - Termine e sospensione dell'erogazione del sussidio

L'erogazione del sussidio ha termine al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) emigrazione del genitore richiedente;
- 2) superamento del 15° anno di età del figlio;
- 3) adozione o riconoscimento di paternità del minore;
- 4) ricovero del minore, in regime di residenza, presso un istituto, con retta a carico del Comune o di altri Enti pubblici
- 5) mancata presentazione annuale della nuova attestazione ISEE o comunicazione del protocollo della stessa, come previsto dall'art. 55 del presente regolamento.

TITOLO VI

ASSISTENZA ECONOMICA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI

Art. 58 - Definizione

L'Amministrazione Comunale eroga contributi economici a sostegno delle famiglie che, su disposizione del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare del Tribunale Civile, accolgano presso il proprio nucleo il minore momentaneamente e temporaneamente privo di un'ideale famiglia di origine, in quanto non in grado di garantire le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, morale, economico e sociale, come prevedono le normative vigenti in materia.

Art. 59 - Finalità

L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio, interviene con misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie (art. 5 comma 4 Legge n°184/1983 e s.m.i. e Legge n° 149/2001) con la finalità di:

- ❖ sostenere e supportare concretamente le famiglie affidatarie nel progetto di affidamento familiare;
- ❖ riconoscere il valore sociale del loro intervento.

Art. 60 - Destinatari

Destinatari del contributo sono le famiglie affidatarie per tutta la durata del progetto di affidamento familiare.

Art. 61 - Ammissione al contributo economico e modalità di erogazione

Per accedere al beneficio di cui al presente Titolo, la famiglia affidataria dovrà rivolgere formale istanza al Comune di Civitavecchia, utilizzando l'apposita modulistica e presentandola all'Ufficio Protocollo del Comune.

L'erogazione del contributo stesso è disposta dal Dirigente/Responsabile del Servizio, su proposta dell'Assistente Sociale incaricata.

Art. 62 - Determinazione del contributo economico

L'importo del contributo mensile per le famiglie affidatarie è determinato tenendo conto delle diverse tipologie di affidamento, come di seguito indicato:

- ❖ Affidamento diurno – fino ad un massimo di € 200,00 per ciascun minore
- ❖ Affidamento a tempo pieno – fino ad un massimo di € 400,00 per ciascun minore

Il contributo economico mensile per affidamento dovrà essere maggiorato nella misura di € 100,00 nel caso in cui il minore affidato presenti una condizione di disabilità, riconosciuta dalla Commissione Medica dell'A.S.L., che non fruisca di assegno di accompagnamento.

Il contributo d'affidamento prescinde dalla situazione reddituale e patrimoniale posseduta dalla famiglia affidataria.

Art. 63 - Copertura assicurativa

L'Amministrazione Comunale che ha in gestione l'affidamento familiare, presenterà progetti per dare copertura assicurativa al minore in affido, sia per gli infortuni che possono occorrere al minore durante il periodo dell'affidamento familiare, sia per i danni materiali o personali che il minore affidato può provocare a terzi. In ogni caso, comunque, il Comune provvederà alla stipula di una copertura assicurativa RCT per il minore in affido.

TITOLO VII

ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA

CAPO I - CASE DI RIPOSO, COMUNITA' ALLOGGIO, CASE FAMIGLIA E CASE ALBERGO PER ANZIANI -

Art. 64 - Definizione e finalità

Per integrazione della retta di ricovero in strutture protette, si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio, a favore di anziani per i quali si renda necessario il ricovero in **Casa di riposo, Comunità alloggio, Case famiglia e Case albergo**, in mancanza di alternative valide perseguibili all'interno del contesto familiare e di vita, dopo aver valutato ogni altra possibilità di mantenere l'assistito presso il proprio domicilio.

L'intervento si pone la finalità di garantire la copertura totale o parziale delle spese di ospitalità, attraverso l'onere dell'integrazione della retta, tenuto conto della condizione socio-economica del richiedente e delle disponibilità finanziarie del bilancio Comunale, secondo le modalità ed i criteri contenuti nel presente Regolamento, salvo che la competenza dell'intervento ed il relativo onere non sia di spettanza di altri Enti, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla concessione del beneficio, esclusivamente qualora le strutture presso le quali il cittadino intenda effettuare l'inserimento, siano in possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 65 - Destinatari

Persone anziane, autosufficienti, parzialmente autosufficienti o persone non autosufficienti che non necessitino di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l'intero arco della giornata, che versino in condizioni economiche di bisogno e che dimostrino di non possedere redditi e patrimoni mobiliari e/o immobiliari propri, sufficienti alla copertura della quota totale della retta o che non abbiano congiunti in grado di sostenerli nel pagamento della prestazione assistenziale richiesta.

Art. 66 - Modalità di accesso

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta l'anziano, residente nel Comune di Civitavecchia al momento dell'inserimento nella Struttura o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda su apposito modulo da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune.

L'integrazione retta verrà concessa al richiedente solo dopo aver determinato la quota che può essere pagata dall'anziano, sia direttamente col proprio reddito che a mezzo di eventuali redditi derivanti dal possesso di beni mobili e/o immobili.

L'Amministrazione Comunale si farà carico della quota residua fino a copertura totale della retta.

Art. 67 - Criteri di ammissione e di esclusione

Costituiscono criteri di ammissibilità della domanda:

- 1) essere residenti nel Comune di Civitavecchia al momento del ricovero nella Struttura (art. 6, comma 4 Legge n° 328/2000);

- 2) non possedere beni immobili, anche in quota con altri soggetti, fatta eccezione per l'immobile di proprietà destinato ad abitazione principale, così come risultante dallo stato di residenza anagrafica o per altri immobili non destinati ad abitazione principale, le cui condizioni strutturali possano comportare l'impossibilità da parte del richiedente di trarne reddito dalla locazione o dalla vendita, previo accertamento di tale condizione da parte di un tecnico abilitato individuato dal richiedente;
- 3) non aver ceduto ad altri soggetti a titolo oneroso, a titolo gratuito e/o con donazione, la proprietà e/o altri diritti reali sui propri beni immobili negli ultimi 24 mesi;
- 4) non possedere un reddito ISEE superiore ad Euro 15.000,00 ;
- 5) non possedere patrimoni mobiliari (depositi e conti correnti bancari e/o postali, titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi) superiori ad € 5.000,00.

La non ricorrenza anche di uno solo dei criteri previsti al presente articolo, determina l'inammissibilità della domanda.

Coloro che sono stati riconosciuti:

- invalidi civili al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento;
- portatori di handicap grave riconosciuto ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3;

potranno essere ammessi al beneficio di cui al presente Titolo solo se in possesso di certificazione rilasciata dalla A.S.L., territorialmente competente, o dal Medico di Medicina Generale attestante la compatibilità della propria condizione di salute con la tipologia ed il livello assistenziale della struttura per la quale è richiesto il beneficio economico.

In presenza di gravi condizioni di urgenza e/o di abbandono del cittadino, per le quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, il Comune di Civitavecchia provvederà al pagamento della retta, in attesa dell'espletamento delle verifiche sulla situazione economica e patrimoniale dello stesso, fatta salva la possibilità di rivalersi delle spese sostenute e/o da sostenere, sulle proprietà o altre risorse del ricoverato come meglio specificato nell'art. 70 del presente Regolamento.

Art. 68 - Compartecipazione alla spesa da parte dei parenti obbligati ai sensi di legge

Per la determinazione del costo della retta a carico dell'utente verrà considerata anche la situazione economica dei familiari come definito dalla normativa vigente in materia di ISEE.

Art. 69 - Modalità di determinazione della quota di contribuzione dell'ospite e del Comune

La quota di contribuzione a carico dell'ospite e la corrispondente quota di contribuzione comunale è graduata proporzionalmente in base all'ISEE fino al raggiungimento della soglia ISEE pari ad Euro 15.000,00, al di sopra della quale il pagamento della retta è da considerarsi interamente a carico dell'anziano.

Per gli ospiti con ISEE fino ad Euro 3.000,00 la retta di ospitalità è totalmente a carico del Comune, fatta esclusione per l'importo dell'indennità di accompagnamento che, se percepito, deve essere versato dall'ospite alla struttura .

Per gli ospiti con ISEE di importo compreso tra Euro 3.000,00 ed Euro 15.000,00 il Comune procederà al calcolo del coefficiente di compartecipazione dell'utente alla retta giornaliera secondo la seguente funzione lineare crescente:

$$\text{coefficiente di compartecipazione dell'ospite} = \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE soglia minima})}{(\text{ISEE soglia massima} - \text{ISEE soglia minima})}$$

dove:

l'ISEE utente è pari all'ISEE prodotto dall'ospite;

l'ISEE soglia minima corrisponde all'importo di Euro 3.000,00;

l'ISEE soglia massima corrisponde all'importo di Euro 15.000,00.

Una volta individuato il coefficiente di compartecipazione dell'ospite, alla seconda cifra decimale, sarà possibile determinare l'importo giornaliero che l'utente deve versare alla struttura moltiplicando il coefficiente per la quota giornaliera della struttura:

$$\text{Importo giornaliero a carico dell'ospite} = \text{coefficiente di compartecipazione dell'ospite} * \text{quota giornaliera della struttura}$$

L'importo giornaliero della struttura viene individuato adottando la seguente modalità di calcolo:

$$\text{importo giornaliero struttura} = \text{importo mensile della retta} * 12/365$$

L'importo della quota giornaliera a carico del Comune è dato dalla differenza tra la quota giornaliera della struttura e l'importo giornaliero a carico dell'ospite:

$$\text{importo giornaliero a carico del Comune} = \text{quota giornaliera della struttura} - \text{importo giornaliero a carico dell'ospite}$$

L'importo dell'indennità di accompagnamento non rileva ai fini della determinazione del coefficiente di compartecipazione, ma va versato interamente alla struttura residenziale se percepito dall'ospite.

In questo ultimo caso è necessario calcolare l'importo giornaliero dell'indennità di accompagnamento moltiplicando per 12 dividendo per i giorni dell'anno l'importo mensile dell'assegno dell'indennità di accompagnamento, così come determinato dall'INPS per ciascuna annualità secondo la seguente formula:

$$\text{importo giornaliero dell'indennità di accompagnamento} = \text{importo mensile dell'assegno dell'indennità di accompagnamento} * 12/365$$

La quota finale giornaliera a carico dell'utente, comprensiva dell'importo giornaliera dell'indennità di accompagnamento sarà in questo caso calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{importo giornaliero a carico dell'ospite} = [\text{coefficiente di compartecipazione dell'ospite} * (\text{quota giornaliera della struttura} - \text{importo di indennità di accompagnamento giornaliero})] + \text{importo di indennità di accompagnamento giornaliero}$$

La quota di compartecipazione giornaliera a carico del Comune, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sarà pari alla differenza tra la quota giornaliera della struttura e la quota a carico dell'ospite comprensiva dell'importo dell'indennità di accompagnamento:

importo giornaliero a carico del Comune = quota giornaliera della struttura – quota a carico dell'ospite

L'Amministrazione Comunale integrerà la retta fino a concorrenza massima della tariffa fissata per l'ospitalità presso la casa di riposo comunale "Villa Santina", tenuto conto della quota parte a carico dell'anziano calcolata come sopra indicato, compatibilmente con le disponibilità del bilancio.

Art. 70 - Recupero somme e garanzie patrimoniali

Il Comune potrà intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona che possieda beni mobili e/o immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente stesso il rimborso delle somme anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Il Comune potrà recuperare il credito vantato anche mediante azione di rivalsa sulle future risorse dell'assistito nel caso di redditi certi (es: pensioni ed indennità a vario titolo spettanti) sia nel caso di redditi acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili (es: vendita o locazione).

Nell'eventualità che l'interessato risulti proprietario, comproprietario o usufruttuario di beni immobili, di cui all'art. 67 punto 2), sarà chiamato a partecipare al costo della retta anche mediante la costituzione a favore del Comune di ipoteca di primo grado sui beni immobili, fino a concorrenza dell'importo del credito vantato dal Comune.

In tal caso, i crediti vantati dal Comune diventano esigibili con effetto dalla data di decesso dell'ospite o dalla data della sua dimissione dalla struttura.

Nel pagamento dei suddetti crediti, potranno sostituirsi gli eredi dell'ospite, ove presenti.

L'iscrizione ipotecaria sarà cancellata dopo che l'ospite o gli eredi legittimi, a questo sostituitisi, avranno versato alla Tesoreria del Comune l'intero valore del credito vantato dal Comune stesso.

Art. 71 - Esonero temporaneo dal concorso della retta

L'Amministrazione Comunale, in presenza di documentata richiesta da parte degli ospiti o dei loro congiunti, di cui all'art. 68, potrà adottare specifici provvedimenti di sospensione o riduzione temporanea della quota parte della retta da loro sostenuta, quando si verificano gravi ed improvvise circostanze tali da comprovare l'impossibilità per i richiedenti di far fronte agli impegni assunti.

In tali casi e per i soli periodi individuati, l'onere economico ricadrà sull'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 72 - Norma transitoria

I criteri previsti dal presente Regolamento saranno applicati anche a tutti i beneficiari dell'integrazione della retta, già ospitati in Casa di riposo, Comunità alloggio, Case famiglia e Case albergo, per i quali l'Amministrazione Comunale garantisce la compartecipazione al pagamento della retta.

CAPO II – CASE FAMIGLIA E COMUNITA' ALLOGGIO PER ADULTI CON DISABILITA' -

Art. 73 - Definizione e finalità

Per integrazione della retta di ricovero in strutture protette, si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio, a favore di tutti gli adulti con

disabilità di cui alla Legge n° 104 del 05/02/1992 (“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) e successive integrazioni e modificazioni, affetti da minorazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali, per i quali si renda necessario il ricovero in **Case famiglia e/o Comunità alloggio**, in mancanza di alternative valide perseguibili all’interno del contesto familiare e di vita, dopo aver valutato ogni altra possibilità di mantenere l’assistito presso il proprio domicilio.

L’intervento si pone la finalità di garantire la copertura totale o parziale delle spese di ospitalità, attraverso l’onere dell’integrazione della retta, tenuto conto della condizione socio-economica del richiedente e delle disponibilità finanziarie del bilancio Comunale, secondo le modalità ed i criteri contenuti nel presente Regolamento, salvo che la competenza dell’intervento ed il relativo onere non sia di spettanza di altri Enti, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

L’Amministrazione Comunale provvederà alla concessione del beneficio, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, esclusivamente qualora le strutture presso le quali il cittadino intenda effettuare l’inserimento, siano in possesso dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 74 - Destinatari

Persone che abbiano compiuto il 18° anno di età, e che presentino una minorazione fisica, psichica e/o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La prestazione è concessa ai richiedenti che versino in condizioni economiche di bisogno e che dimostrino di non possedere redditi e patrimoni mobiliari e/o immobiliari propri, sufficienti alla copertura della quota totale della retta.

Art. 75 - Modalità di accesso

Per poter beneficiare dell’integrazione della retta l’interessato, residente nel Comune di Civitavecchia al momento dell’inserimento nella Struttura, o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda su apposito modulo da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune.

L’integrazione retta verrà concessa al richiedente solo dopo aver determinato la quota che può essere pagata dallo stesso, sia direttamente col proprio reddito che a mezzo di eventuali redditi derivanti dal possesso di beni mobili e/o immobili.

L’Amministrazione Comunale si farà carico della quota residua fino a copertura totale della retta, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Art. 76 - Criteri di ammissione e di esclusione

Costituiscono criteri di ammissibilità della domanda:

- 1) essere residenti nel Comune di Civitavecchia al momento del ricovero nella Struttura (art. 6, comma 4 Legge n° 328/2000).
- 2) non possedere beni immobili, anche in quota con altri soggetti, fatta eccezione per l’immobile di proprietà destinato ad abitazione principale, così come risultante dallo stato di residenza anagrafica o per altri immobili non destinati ad abitazione principale, le cui condizioni strutturali possano comportare l’impossibilità da parte del richiedente di trarne reddito dalla locazione o dalla vendita, previo accertamento di tale condizione da parte di un tecnico abilitato individuato dal richiedente;

- 3) non aver ceduto ad altri soggetti a titolo oneroso, a titolo gratuito e/o con donazione la proprietà e/o altri diritti reali sui propri beni immobili negli ultimi 24 mesi;
- 4) non possedere un reddito ISEE superiore ad Euro 15.000,00;
- 5) non possedere patrimoni mobiliari (depositi e conti correnti bancari e/o postali, titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi) superiori ad € 5.000,00.

La non ricorrenza anche di uno solo dei criteri previsti al presente articolo, determina l'inammissibilità della domanda di contributo.

Art. 77 - Compartecipazione alla spesa da parte dei parenti obbligati ai sensi di legge.

Per la determinazione del costo della retta a carico dell'utente verrà considerata anche la situazione economica dei familiari come definito dalla normativa vigente in materia di ISEE,

Art. 78 - Deroga

In presenza di gravi condizioni di urgenza e/o di abbandono del cittadino, per le quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, il Comune di Civitavecchia provvederà al pagamento della retta, in attesa dell'espletamento delle verifiche sulla situazione economica e patrimoniale dello stesso, fatta salva la possibilità di rivalersi delle spese sostenute e/o da sostenere, sulle proprietà o altre risorse del ricoverato come meglio specificato nell'art. 80 del presente Regolamento.

Art. 79 - Modalità di determinazione della quota di contribuzione dell'ospite e del Comune

La quota di contribuzione a carico dell'ospite e la corrispondente quota di contribuzione comunale è graduata proporzionalmente in base all'ISEE fino al raggiungimento della soglia ISEE pari ad Euro 15.000,00, al di sopra della quale il pagamento della retta è da considerarsi interamente a carico dell'utente.

Per gli ospiti con ISEE fino ad Euro 3.000,00 la retta di ospitalità è totalmente a carico del Comune, fatta esclusione dell'importo dell'indennità di accompagnamento che, se percepito, deve essere versato dall'ospite alla struttura .

Per gli ospiti con ISEE di Importo compreso tra Euro 3.000,00 ed Euro 15.000,00 il Comune procederà al calcolo del coefficiente di compartecipazione dell'utente alla retta giornaliera secondo la seguente funzione lineare crescente:

$$\text{coefficiente di compartecipazione dell'ospite} = \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE soglia minima})}{(\text{ISEE soglia massima} - \text{ISEE soglia minima})}$$

dove:

l'ISEE utente è pari all'ISEE prodotto dall'ospite;

l'ISEE soglia minima corrisponde all'importo di Euro 3.000,00;

l'ISEE soglia massima corrisponde all'importo di Euro 15.000,00.

Una volta individuato il coefficiente di compartecipazione dell'ospite, alla seconda cifra decimale, sarà possibile determinare l'importo giornaliero che l'utente deve versare alla struttura moltiplicando il coefficiente per la quota giornaliera della struttura:

*Importo giornaliero a carico dell'ospite = coefficiente di compartecipazione dell'ospite * quota giornaliera della struttura*

L'importo giornaliero della struttura viene individuato adottando la seguente modalità di calcolo:

*importo giornaliero struttura= importo mensile della retta *12/365*

L'importo della quota giornaliera a carico del Comune è dato dalla differenza tra la quota giornaliera della struttura e l'importo giornaliero a carico dell'ospite:

importo giornaliero a carico del Comune = quota giornaliera della struttura – importo giornaliero a carico dell'ospite

L'importo dell'indennità di accompagnamento non rileva ai fini della determinazione del coefficiente di compartecipazione, ma va versato interamente alla struttura residenziale se percepito dall'ospite.

In questo ultimo caso è necessario calcolare l'importo giornaliero dell'indennità di accompagnamento moltiplicando per 12 dividendo per i giorni dell'anno l'importo mensile dell'assegno dell'indennità di accompagnamento, così come determinato dall'INPS per ciascuna annualità secondo la seguente formula:

*importo giornaliero dell'indennità di accompagnamento = importo mensile dell'assegno dell'indennità di accompagnamento*12/365*

La quota finale giornaliera a carico dell'utente, comprensiva dell'importo giornaliera dell'indennità di accompagnamento sarà in questo caso calcolata secondo la seguente formula:

importo giornaliero a carico dell'ospite=[coefficiente di compartecipazione dell'ospite(quota giornaliera della struttura – importo di indennità di accompagnamento giornaliero)]+ importo di indennità di accompagnamento giornaliero*

La quota di compartecipazione giornaliera a carico del Comune sarà pari alla differenza tra la quota giornaliera della struttura e la quota a carico dell'ospite comprensiva dell'importo dell'indennità di accompagnamento, compatibilmente con le disponibilità di bilancio:

importo giornaliero a carico del Comune=quota giornaliera della struttura – quota a carico dell'ospite

Art. 80 - Recupero somme e garanzie patrimoniali

Il Comune potrà intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona che possieda beni mobili e/o immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente stesso il rimborso delle somme anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Il Comune potrà recuperare il credito vantato anche mediante azione di rivalsa sulle future risorse dell'assistito nel caso di redditi certi (es: pensioni ed indennità a vario titolo spettanti) sia nel caso di redditi acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili (es: vendita o locazione).

Nell'eventualità che l'interessato risulti proprietario, comproprietario o usufruttuario di beni immobili, di cui all'art. 76 punto 2), sarà chiamato a partecipare al costo della retta anche mediante la costituzione, a favore del Comune, di ipoteca di primo grado sui beni immobili fino a concorrenza dell'importo del credito vantato dal Comune.

In tal caso, i crediti vantati dal Comune diventano esigibili con effetto dalla data di decesso dell'ospite o dalla data della sua dimissione dalla struttura.

Nel pagamento dei suddetti crediti, potranno sostituirsi gli eredi dell'ospite, ove presenti.

L'iscrizione ipotecaria sarà cancellata dopo che l'ospite o gli eredi legittimi, a questo sostituiti, avranno versato alla Tesoreria del Comune l'intero valore del credito vantato dal Comune stesso.

Art. 81 - Esonero temporaneo dal concorso della retta

L'Amministrazione Comunale, in presenza di documentata richiesta da parte degli ospiti, potrà adottare specifici provvedimenti di sospensione o riduzione temporanea dei concorsi dovuti, ai sensi del presente Regolamento, quando si verificano gravi ed improvvise circostanze tali da comprovare l'impossibilità per i richiedenti, di far fronte agli impegni assunti. In tali casi e per i soli periodi individuati, l'onere economico ricadrà sull'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 82 - Norma transitoria

I criteri previsti dal presente regolamento saranno applicati anche a tutti i beneficiari dell'integrazione della retta, già ospitati in Case famiglia e/o Comunità alloggio, per i quali l'Amministrazione Comunale garantisce la partecipazione al pagamento della retta.

CAPO III - REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN R.S.A. (RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI) PER SPESE DI NATURA NON SANITARIA

Art. 83 - Definizione di R.S.A.

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (di seguito denominate R.S.A.) sono strutture sanitarie residenziali, gestite da soggetti pubblici o privati, organizzate per nuclei, finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale, nonché di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale per patologie croniche, nei confronti di persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio e che non necessitino di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 84 - Definizione e finalità dell'integrazione retta

Per integrazione retta nelle R.S.A., si intende l'intervento finalizzato a coprire il pagamento totale o parziale della retta per spese di natura non sanitaria (quota alberghiera), presso le strutture in

questione, accreditate secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali, qualora la situazione reddituale e/o patrimoniale dell'interessato sia tale da non consentirne in tutto o in parte la copertura.

L'integrazione è determinata dal Comune, previa verifica del possesso dei requisiti da parte del richiedente, sulla base dei criteri fissati dalla normativa Regionale vigente e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili in bilancio.

Art. 85 - Destinatari

Persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, che versino in condizioni economiche di bisogno e che dimostrino di non possedere redditi e patrimoni mobiliari e/o immobiliari propri, sufficienti alla copertura della quota totale della retta.

Art. 86 - Modalità di accesso

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta l'interessato, residente nel Comune di Civitavecchia al momento dell'inserimento nella Struttura, o chi ne cura gli interessi, presenta domanda su apposito modulo da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune.

L'integrazione retta verrà concessa al richiedente solo dopo aver determinato la quota che può essere pagata dallo stesso.

L'Amministrazione Comunale si farà carico della quota residua fino a copertura totale della retta, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Art. 87 - Criteri di ammissione ed esclusione

Costituiscono criteri di ammissibilità della domanda:

- 1) essere residenti nel Comune di Civitavecchia al momento del ricovero nella Struttura (art. 6, comma 4 Legge n° 328/2000).
- 2) essere in possesso di un reddito annuale ISEE pari ad un importo non superiore a quanto stabilito dalla normativa Regionale vigente;

La non ricorrenza anche di uno solo dei criteri previsti al presente articolo, determina l'inammissibilità della domanda di contributo.

Art. 88 - ISEE di riferimento

La capacità economica del richiedente, in relazione alla quale è determinata l'entità dell'intervento comunale viene valutata sulla base dell'ISEE così come previsto dalla normativa nazionale vigente e calcolata secondo quanto previsto dalle norme Regionali vigenti in materia.

La persona che verrà ammessa al beneficio o chi lo rappresenta, di ogni anno dovrà comunicare formalmente, il numero di Protocollo della nuova attestazione ISEE per consentire il ricalcolo delle quote parte per la compartecipazione alla retta.

Art. 89 - Compartecipazione alla spesa da parte dei parenti obbligati ai sensi di legge.

Per la compartecipazione alla spesa da parte dei parenti obbligati ai sensi di Legge si rimanda alla normativa sull'ISEE vigente in materia.

Art. 90 - Modalità di determinazione della quota di contribuzione dell'ospite in strutture residenziali

La determinazione della quota contributiva verrà determinata secondo le modalità di calcolo definite dalla normativa regionale vigente.

Art. 91 - Modalità di determinazione della quota a carico del Comune

L'amministrazione Comunale integrerà la retta, fino a concorrenza del costo totale, tenuto conto della quota parte a carico dell'anziano.

L'Amministrazione Comunale si farà carico anche della quota dell'indennità di accompagnamento, qualora il richiedente la prestazione dell'integrazione retta non l'abbia percepita, in quanto è ancora in atto la procedura per il suo riconoscimento o sia stato già riconosciuto tale diritto ma, al momento della domanda di integrazione retta, non sia stata disposta dall'INPS l'erogazione dei relativi emolumenti.

In tali casi, l'intervento dell'Amministrazione Comunale è subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente, dei suoi familiari o di chi ne cura gli interessi, dell'impegno alla restituzione della somma.

Il Comune provvederà ad avviare azione di recupero di quanto anticipato non appena verrà erogata dall'Ente previdenziale la suddetta indennità ed i relativi arretrati spettanti, così come previsto sia dalla legge regionale n° 41 del 01/09/1993 che dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 6020 del 10/11/1998.

Nel caso in cui la persona che si è assunta l'impegno alla restituzione delle somme anticipate dall'Amministrazione Comunale per l'indennità di accompagnamento ancora non percepita, non provveda alla restituzione di tali quote, il Comune si riserva la facoltà di promuovere un'azione di rivalsa per il recupero del credito, incaricando l'Ufficio Legale dell'Ente ad intraprendere le necessarie azioni giudiziarie.

La quota di compartecipazione in caso di ricovero ospedaliero per evento acuto o intervento programmato può subire delle variazioni in base alle indicazioni contenute dalla normativa regionale vigente in materia.

Art. 92 - Decorrenza dell'integrazione della retta da parte del Comune

Il beneficio dell'integrazione della retta avrà decorrenza dalla data di presentazione della domanda al Protocollo Generale del Comune.

Qualora il ricovero del richiedente avvenga successivamente alla data di presentazione dell'istanza, l'integrazione della retta decorrerà dalla data di inserimento in struttura.

Art. 93 - Esonero temporaneo dal concorso della retta

L'Amministrazione Comunale, in presenza di documentata richiesta da parte degli ospiti potrà adottare specifici provvedimenti di sospensione o riduzione temporanea dei concorsi dovuti ai sensi del presente Regolamento, quando si verificano gravi ed improvvise circostanze tali da comprovare l'impossibilità per il richiedente, di far fronte agli impegni assunti.

In tali casi e per i soli periodi individuati, l'onere economico potrà ricadere sull'Amministrazione Comunale salvo disponibilità di bilancio.

Art. 94 - Norma transitoria

I criteri previsti dal presente regolamento saranno applicati anche a tutti i beneficiari dell'integrazione della retta, già degenti presso le R.S.A. per i quali l'Amministrazione Comunale garantisce la compartecipazione al pagamento della retta.

CAPO IV - REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN MODALITA' DI MANTENIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

Art. 95 - Definizione strutture convenzionate con le AA.SS.LL. ex art. 26 Legge n° 833 del 23/12/1978.

Le Strutture disciplinate nel presente Titolo, sono quelle precedentemente normate dall'art. 26 della Legge 833/78, di natura residenziale e/o semiresidenziali, gestite da soggetti pubblici o privati, le cui prestazioni di riabilitazione sanitarie sono dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi.

Art. 96 - Definizione e finalità della compartecipazione alla spesa per le attività riabilitative

Per compartecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, si intende l'intervento finalizzato a coprire il pagamento totale o parziale della retta per spese di natura non sanitaria (quota sociale), presso le strutture in questione, accreditate secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali, qualora la situazione reddituale e/o patrimoniale dell'interessato, sia tale da non consentirne in tutto o in parte la copertura.

La compartecipazione è determinata dal Comune previa verifica del possesso dei requisiti da parte del richiedente, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 97 - Destinatari

Persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, che versino in condizioni economiche di bisogno e che dimostrino di non possedere redditi sufficienti alla copertura della quota totale della retta.

Art. 98 - Modalità di accesso

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta l'interessato, residente nel Comune di Civitavecchia al momento dell'inserimento nella Struttura, o chi ne cura gli interessi, presenta domanda su apposito modulo da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune.

L'integrazione retta verrà concessa al richiedente solo dopo aver determinato la quota che può essere pagata dallo stesso col proprio reddito.

L'Amministrazione Comunale potrà farsi carico della quota residua fino a copertura totale della retta, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Art. 99 - Criteri di ammissione ed esclusione

Costituiscono criteri di ammissibilità della domanda:

1. essere residenti nel Comune di Civitavecchia al momento del ricovero nella Struttura (art. 6, comma 4 Legge n° 328/2000)
2. essere in possesso di un reddito annuale ISEE pari ad un importo non superiore a quanto stabilito dalla normativa Regionale vigente;

La non ricorrenza anche di uno solo dei criteri previsti al presente articolo, determina l'inammissibilità della domanda di contributo.

Art. 100 - ISEE di riferimento

La capacità economica del richiedente, in relazione alla quale è determinata l'entità dell'intervento comunale viene valutata sulla base dell'ISEE così come previsto dalla normativa nazionale vigente e calcolata secondo quanto previsto dalle norme Regionali vigenti in materia.

Art. 101 - Compartecipazione alla spesa da parte dei parenti obbligati ai sensi di legge

Per la compartecipazione alla spesa da parte dei parenti obbligati ai sensi di Legge si rimanda alla normativa sull'ISEE vigente in materia.

Art. 102 - Modalità di determinazione della quota di contribuzione dell'ospite in strutture residenziali

La determinazione della quota contributiva verrà determinata secondo le modalità di calcolo definite dalla normativa regionale vigente:

Art. 103 - Modalità di determinazione della quota di contribuzione dell'ospite in strutture semi-residenziali

La determinazione della quota contributiva verrà determinata secondo le modalità di calcolo definite dalla normativa regionale vigente.

Art. 104 - Modalità di determinazione della quota a carico del Comune

L'amministrazione Comunale integrerà la quota sociale, fino a concorrenza del costo totale, tenuto conto della quota parte a carico dell'ospite.

Per gli ospiti di strutture residenziali, l'Amministrazione Comunale si farà carico anche della quota dell'indennità di accompagnamento, qualora il richiedente la prestazione dell'integrazione retta non l'abbia percepita, essendo ancora in atto la procedura per il suo riconoscimento o sia stato già riconosciuto tale diritto ma, al momento della domanda di integrazione retta non sia stata disposta dall'INPS l'erogazione dei relativi emolumenti.

In tali casi, l'intervento dell'Amministrazione Comunale è subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente, dei suoi familiari o di chi ne cura gli interessi dell'impegno alla restituzione della somma.

Il Comune provvederà ad avviare azione di recupero di quanto anticipato non appena verranno erogate dall'Ente previdenziale la suddetta indennità ed i relativi arretrati spettanti, così come previsto sia dalla legge regionale n° 41 del 01/09/1993 che dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 6020 del 10/11/1998.

Nel caso in cui la persona che si è assunta l'impegno alla restituzione delle somme anticipate dall'Amministrazione Comunale per l'indennità di accompagnamento ancora non percepita, non provveda alla restituzione di tali quote, il Comune si riserva la facoltà di promuovere un'azione di rivalsa per il recupero del credito, incaricando l'Ufficio Legale dell'Ente.

La quota di compartecipazione, in caso di ricovero ospedaliero per evento acuto o intervento programmato può subire delle variazioni in base alle indicazioni contenute dalla normativa regionale vigente in materia.

Art. 105 - Decorrenza della compartecipazione alla spesa per le attività riabilitative da parte del Comune

Il beneficio della compartecipazione alla spesa per le attività riabilitative avrà decorrenza dalla data di presentazione della domanda al Protocollo Generale del Comune.

Qualora l'inserimento del richiedente avvenga successivamente alla data di presentazione dell'istanza, l'integrazione della retta decorrerà dalla data di inizio delle attività riabilitative.

Art. 106 - Prestazioni fuori Regione Lazio

Per le persone residenti nel Comune di Civitavecchia che usufruiscono di attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale nei centri di riabilitazione ex art. 26 extra regionali, si concorrerà al pagamento con le medesime modalità e comunque nel limite massimo delle tariffe previste dalle normative vigenti nella Regione Lazio.

In questi casi il concorso al pagamento è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) che il ricovero avvenga in struttura accreditata dalla Regione territorialmente competente;
- b) che il ricovero sia disposto ed autorizzato dalla A.S.L. di residenza dell'utente.

Art. 107 - Esonero temporaneo dal concorso della retta

L'Amministrazione Comunale, in presenza di documentata richiesta da parte degli ospiti o chi ne cura gli interessi potrà adottare specifici provvedimenti di sospensione o riduzione temporanea dei concorsi dovuti ai sensi del presente Regolamento, quando si verificano gravi ed improvvise circostanze tali da comprovare l'impossibilità per il richiedente, di far fronte agli impegni assunti.

In tali casi e per i soli periodi individuati, l'onere economico potrà ricadere sull'Amministrazione Comunale.

Art. 108 - Norma transitoria

I criteri previsti dal presente regolamento saranno applicati anche a tutti i beneficiari della compartecipazione alle attività riabilitative, già inseriti presso le strutture residenziali e/o semiresidenziali, per i quali l'Amministrazione Comunale garantisce la compartecipazione al pagamento della retta.

CAPO V - CASE FAMIGLIA, GRUPPI APPARTAMENTO, COMUNITA' EDUCATIVE DI PRONTA ACCOGLIENZA

Art. 109 - Definizione, finalità ed obiettivi

Le strutture a ciclo residenziale per minori, indicate nella Legge Regionale n° 41 del 12/12/2003, prestano servizi finalizzati ad interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia, sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale.

Le strutture residenziali sono di tipo familiare o a carattere comunitario e consentono l'accoglienza di minori, anche disabili, che temporaneamente o per situazioni di emergenza non possono permanere presso i propri nuclei familiari, e per i quali non è possibile altra forma di accoglienza e di sostegno educativo.

L'inserimento nelle strutture residenziali è temporaneo ed ha uno dei seguenti obiettivi:

- ❖ rientro nella propria famiglia di origine;
- ❖ affidamento familiare;

- ❖ adozione;
- ❖ raggiungimento dell'autonomia, con la maggiore età, nel caso in cui nessuna delle tre ipotesi precedenti sia percorribile.

Art. 110 - Definizione di integrazione retta per strutture residenziali e semi-residenziali per minori

Per integrazione della retta di inserimento del minore in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio, salvo fatte le competenze del S.S.N., a favore di minori che siano inseriti in comunità di tipo:

- ❖ **residenziale** a seguito di interventi di tutela e protezione del minore a rischio, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e di interventi in emergenza in favore di minori (stranieri e non) non accompagnati;
- ❖ **semi-residenziale** con finalità di prevenzione, qualora si ritenga opportuno elaborare progetti finalizzati ad evitare l'istituzionalizzazione del minore e per supportare la famiglia di origine. L'inserimento diurno può essere disposto dall'Autorità Giudiziaria o effettuato a seguito di progetti condivisi con i Servizi Sociali e territoriali.

Art. 111 - Destinatari

I destinatari del beneficio, di cui al presente Capo, possono essere:

- 1) minori da 0 a 18 anni, anche disabili, che necessitino di interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia, sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale;
- 2) nuclei familiari madre-figlio che necessitino di interventi socio-assistenziali e di protezione.

Possono accedere all'integrazione della retta i minori residenti nel Comune di Civitavecchia, i minori stranieri non accompagnati segnalati al Servizio Sociale dalle Autorità Giudiziarie o Forze dell'Ordine che si trovano, per qualsiasi causa, nel territorio comunale privi di assistenza e rappresentanza legale e minori stranieri, figli di genitori non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno.

Art. 112 - Deroghe

L'integrazione della retta per le strutture residenziali descritte nel presente Capo, potrà essere concessa anche oltre il 18° anno di età qualora si renda necessaria l'elaborazione di una progettualità di semi-autonomia con copertura economica a carico dell'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie presenti nel bilancio, a consolidamento del percorso intrapreso ai fini di un positivo reinserimento nel tessuto sociale.

Art. 113 - Modalità di erogazione del servizio

L'inserimento in struttura, fatte salve le fattispecie di urgenza, è eseguito dal Servizio Sociale successivamente alla redazione di un piano educativo assistenziale individualizzato; lo stesso dovrà tenere conto degli eventuali Decreti e prescrizioni del Tribunale per i Minorenni.

L'individuazione della struttura, che dovrà necessariamente essere in possesso della regolare autorizzazione all'apertura ed al funzionamento, sarà operata tenendo conto delle specifiche esigenze del minore e degli obiettivi indicati nel Piano educativo assistenziale individualizzato.

L'Amministrazione Comunale si farà carico dei costi relativi alla retta giornaliera, compatibilmente con le risorse finanziarie presenti in bilancio.

Art. 114 - Azione di rivalsa

Qualora l'Amministrazione Comunale su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o su richiesta delle Forze dell'Ordine, ai sensi dell'ex art. 403 del Codice Civile, sia chiamata ad intervenire per il collocamento del minore non residente, in apposita struttura protetta per situazioni di urgenza indifferibile, provvederà all'inserimento del minore in idonea struttura, con costi a proprio carico, fatta salva la possibilità di rivalersi delle spese sostenute e/o da sostenere, sul Comune di residenza del minore destinatario dell'intervento e, per i minori stranieri, in base agli accordi internazionali.

TITOLO VIII

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 115 - Definizione del Servizio di Assistenza Domiciliare

Per Servizio di Assistenza Domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente, riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali, finalizzati a limitare, ed ove possibile evitare, il ricorso ad ospedalizzazione impropria o il ricovero in strutture residenziali.

Il Servizio vuole essere di supporto a situazioni sociali di emergenza attraverso il contrasto dell'emarginazione sociale per coloro che versino in condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno, con l'intento di migliorare la qualità della vita in generale, nei suoi aspetti più propriamente sociali e relazionali.

Art. 116 - Destinatari

L'Assistenza Domiciliare è un servizio destinato a soggetti in condizione di fragilità che necessitano, in virtù della loro stessa condizione, di interventi di natura socio-assistenziale, finalizzati a sostenere la permanenza a domicilio e nel proprio contesto di vita.

E' un servizio rivolto in favore delle seguenti categorie:

- 1) persone anziane, soli o in coppia non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, soggetti con gravissimo disagio sociale e/o economico, persone disabili;
- 2) minori presenti in nuclei familiari con particolare disagio sociale.

Art. 117 - Finalità

Le finalità del Servizio di Assistenza Domiciliare sono:

- 1) favorire il permanere della persona in situazione di fragilità nel proprio ambiente di vita;
- 2) limitare il ricorso all'inserimento in strutture residenziali che comporterebbe costi elevati sul piano economico, nonché l'interruzione dei rapporti affettivi e sociali;
- 3) prevenire situazioni di rischio per persone che vivono in condizioni psico-fisiche-sociali precarie, di isolamento sociale e/o di emarginazione;
- 4) supportare i nuclei familiari nelle funzioni di cura nei confronti del congiunto in difficoltà;
- 5) sostenere e rinforzare le risorse presenti nel contesto familiare e sociale, affinché possano costituire la base per la realizzazione di un sostegno adeguato al soggetto, favorendone il coinvolgimento nel progetto di assistenza;
- 6) favorire il mantenimento ed il recupero delle abilità residue del soggetto;
- 7) realizzare interventi con valenza di recupero e di accompagnamento all'autonomia.

Art. 118 - Ammissione al servizio

Si accede al Servizio mediante la presentazione di apposita istanza presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda.

In deroga a quanto sopra previsto, potranno avere accesso al servizio di Assistenza Domiciliare in via prioritaria rispetto alle altre, le persone che versino in condizioni di grave situazione psico-sociale, economica e/o sanitaria, accertata dall'Assistente Sociale incaricata.

Art. 119 - Modalità di erogazione del servizio

L'assegnazione delle ore di assistenza domiciliare e la tipologia degli interventi vengono stabiliti sulla base della situazione economica, sociale, relazionale e sanitaria dell'utente, e proposti dall'Assistente Sociale incaricato in accordo con il richiedente ed i suoi familiari e, dove necessario anche con i servizi socio-sanitari territoriali.

Il Dirigente/Responsabile del Servizio, sulla base del P.A.I. predisposto dall'Assistente Sociale e tenuto conto delle disponibilità di bilancio, formalizzerà l'ammissione al servizio, con apposito atto amministrativo.

L'ammissione al servizio o l'eventuale motivato diniego, verranno comunicati per iscritto al richiedente, nel rispetto della normativa di riferimento.

Qualora sia prevista una compartecipazione economica al Servizio, a carico dell'utente, l'erogazione dell'assistenza domiciliare sarà subordinata alla sottoscrizione di un impegno al pagamento della quota spettante da parte dell'interessato.

Il mancato pagamento della quota spettante comporterà la sospensione e/o la revoca del Servizio.

Art. 120 - Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie, ovvero non superiori alla soglia del minimo vitale.

In base alle disponibilità di bilancio è possibile estendere il servizio anche a persone in possesso di redditi superiori al minimo vitale, richiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo, rapportato alle loro possibilità economiche, così come indicato nel Titolo X del presente Regolamento.

Art. 121 - Compartecipazione al costo del servizio

La compartecipazione al costo del servizio è prevista solo per coloro che presentano una situazione economica superiore alla soglia del minimo vitale, così come definita all'art. 145 del presente Regolamento.

La quota di compartecipazione da parte dell'utente, sarà determinata seguendo le modalità di calcolo indicate nell'art. 148 del presente Regolamento.

L'utente o chi lo rappresenta dovrà segnalare entro 30 giorni ogni intervenuta variazione della propria condizione economica al fine di consentire la revisione delle quote di contribuzione e provvedere ogni anno a comunicare formalmente il numero di Protocollo della nuova attestazione ISEE per consentire il ricalcolo delle quote di compartecipazione al servizio.

Art. 122 - Definizione di Assistenza Educativa Domiciliare per Minori (A.D.E.M.)

L'Assistenza Educativa Domiciliare (A.D.E.M) è un servizio rivolto ai minori in situazione di disagio sociale, a rischio di emarginazione ed alle loro famiglie quando queste si trovino in difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali ed educative, per impedimenti oggettivi (temporanei o non), per deprivazione socio-economica e culturale, per limitazioni fisiche o psichiche.

L'intento generale di questo tipo di intervento è di salvaguardare la qualità del rapporto genitori-figli, al fine di evitare l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare.

Art. 123 - Obiettivi

Gli obiettivi dell'intervento sono:

- 1) sostegno educativo alla cura e all'accudimento del minore;
- 2) promozione/sostegno all'autonomia del/i genitori nell'accesso a prestazioni e servizi sanitari e socio-sanitari in favore dei loro figli;
- 3) prevenzione dell'insuccesso scolastico;
- 4) promozione alla socializzazione;
- 5) mediazione delle dinamiche educative e relazionali interne al nucleo familiare;
- 6) monitoraggio delle funzioni genitoriali;
- 7) protezione e tutela del minore.

Art. 124 - Destinatari

L'assistenza domiciliare per minori è rivolta a bambini ed adolescenti (0-18 anni) residenti nel Comune di Civitavecchia che vivono situazioni problematiche e/o di rischio psico-sociale e alle loro famiglie nonché ai minori stranieri, figli di genitori non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno.

Art. 125 - Modalità di accesso al Servizio

L'accesso al Servizio avviene successivamente alla presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia che, nell'ambito della progettualità di intervento sull'utente, ritengono necessario un supporto professionale sia attraverso un'attività di assistenza educativa all'interno del nucleo familiare, che di un costante monitoraggio per la continuità o eventuale rimodulazione degli obiettivi prefissati.

Il Servizio viene attivato successivamente all'elaborazione di un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) che dovrà contenere obiettivi, tempi, modalità di erogazione, tipologia e intensità degli interventi.

Il Dirigente/Responsabile del Servizio, sulla base del P.E.I. predisposto dall'Assistente Sociale e tenuto conto delle disponibilità di bilancio, formalizzerà l'ammissione al servizio, con apposito atto amministrativo.

L'ammissione al servizio o l'eventuale motivato diniego, verranno comunicati per iscritto al richiedente, nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 126 - Criteri di ammissione

L'ammissione all'A.D.E.M. è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di quei nuclei familiari che vivono in condizioni socio-economiche precarie, ovvero non superiori alla soglia del minimo vitale. In base alle disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio anche ai nuclei familiari in possesso di redditi superiori al minimo vitale, richiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo, rapportato alle loro possibilità economiche, così come indicato nell'art. 149 del presente Regolamento.

Art. 127 - Compartecipazione al costo del servizio

E' prevista una quota di compartecipazione da parte dell'utente, come previsto dall'art. 149 del presente Regolamento.

L'utente dovrà segnalare entro 30 giorni ogni intervenuta variazione della propria condizione economica per consentire la revisione delle quote di contribuzione.

Art.128 - Deroga

In deroga a quanto previsto agli art. 127 e 148 del presente Regolamento, l'ammissione al servizio a titolo gratuito potrà essere prevista per i casi in carico ai Servizi Sociali, segnalati da altri Servizi Territoriali e/o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria minorile con motivata proposta da parte dell'Assistente Sociale referente.

TITOLO IX

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Art. 129 - Definizione

Per trasporto sociale si intende il servizio di accompagnamento programmato, per l'accesso alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, nonché l'accesso ai centri diurni e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi presenti nel territorio del Distretto Socio-Sanitario RM4.

Il Servizio di trasporto sociale rientra negli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Comune al fine di consentire a persone in situazione di particolare necessità, che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di accedere ai servizi di cui necessitano.

Art. 130 - Obiettivi e finalità

Il Comune di Civitavecchia promuove il benessere dei propri cittadini, in particolare quelli più svantaggiati, con il fine di inserire ed integrare socialmente i medesimi, attraverso una rete di servizi e prestazioni volte a favorire la mobilità e il trasporto nel territorio comunale.

Il trasporto sociale può essere garantito, oltre a quanto previsto dall'art. 129 del presente Titolo, anche in particolari occasioni, come ad esempio le elezioni politiche, per favorire l'esercizio al diritto di voto.

Inoltre, il servizio può essere fornito o programmato in forma sia collettiva che individuale, a seconda delle esigenze dei richiedenti e in relazione alle diverse destinazioni.

Art. 131 - Destinatari

Il servizio di trasporto sociale è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Civitavecchia, che siano non autosufficienti e/o con scarsa autonomia, prevalentemente anziani e/o disabili con priorità riconosciuta alle persone disabili non deambulanti.

Lo stesso è rivolto a coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- situazione di momentanea o permanente difficoltà di spostamento;
- mancanza di una rete parentale, amicale o di vicinato in grado di sopperire alla mancanza di familiari;
- impossibilità di fruire dei servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 132 - Modalità di accesso al servizio

L'accesso al servizio avviene attraverso la presentazione dell'apposito modello di domanda all'Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) il riconoscimento dell'handicap grave come previsto dalla L. 104/92 art. 3 comma 3;
- 2) il riconoscimento dell'invalidità civile;
- 3) ISEE rilasciato ai sensi della normativa vigente ed integrata con la documentazione necessaria a definire la situazione economica del richiedente, come previsto all'art. 28 del presente Regolamento;
- 4) fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

Il Comune si riserva di richiedere ogni ulteriore documento ritenuto utile all'istruttoria della domanda.

La richiesta di accesso al servizio sarà subordinata alla valutazione da parte dell'Assistente Sociale incaricata che provvederà allo svolgimento dell'iter istruttorio, alle verifiche necessarie ad accertare l'ammissibilità, la modalità di svolgimento del servizio (destinazione e durata del trasporto ed eventuale presenza di accompagnatore) e alla determinazione della eventuale fascia di compartecipazione alla spesa del servizio.

L'ammissione al servizio potrà avvenire solo in caso di effettiva e comprovata necessità ed in mancanza di soluzioni alternative.

Il Dirigente/Responsabile del Servizio, sulla base del P.A.I. predisposto dall'Assistente Sociale e tenuto conto delle disponibilità di bilancio, formalizzerà l'ammissione al servizio, con apposito atto amministrativo.

L'ammissione al servizio o l'eventuale motivato diniego, verranno comunicati per iscritto al richiedente, nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 133 -Erogazione del servizio

L'Amministrazione Comunale fornisce il servizio di trasporto sociale attraverso l'affidamento a soggetti terzi.

Le modalità organizzative del servizio, nonché i giorni e gli orari di erogazione, verranno disciplinati da apposito capitolato d'oneri.

Eventuali disdette e/o variazioni della prenotazione dell'intervento dovranno essere comunicate all'Ufficio Servizi Sociali, entro 24 ore dall'effettuazione del trasporto programmato.

Salvo casi di disdette per eventi non prevedibili, (quali improvvisi ricoveri od altro), qualora non venga rispettato il preavviso di cui al comma precedente, il beneficiario potrà decadere dal servizio.

Art. 134 - Criteri di precedenza

Nel caso in cui vi fossero più richieste di accesso al servizio di trasporto sociale rispetto alla quantità disponibile di posti, si provvederà ad ammettere al beneficio le istanze, secondo i seguenti criteri di priorità:

- 1) grave disabilità fisica ed impossibilità alla deambulazione;
- 2) grave stato di indigenza;
- 3) assenza accertata di reti familiari e/o sociali;
- 4) ordine di presentazione della domanda, certificato dal numero progressivo di Protocollo Generale del Comune.

Art. 135 - Concorso ai costi del servizio: tariffe, riduzioni ed esenzioni

Il richiedente potrà concorrere al costo del servizio pagando una tariffa urbana o extraurbana, che potrà essere definita annualmente dalla Giunta Comunale con propria Determinazione.

Con la medesima modalità la Giunta Comunale potrà definire l'entità della compartecipazione al costo del servizio e la soglia della situazione economica, come definita dall'art. 28 del presente Regolamento, al di sotto della quale sono previste l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per il servizio e la soglia al di sopra della quale il richiedente è tenuto al pagamento totale della spesa. La Giunta con apposita Determinazione potrà disporre anche eventuali riduzioni alla compartecipazione alla spesa.

Il beneficiario del servizio dovrà segnalare entro 30 giorni ogni intervenuta variazione della propria condizione economica per consentire la revisione delle quote di contribuzione.

Art. 136 - Revoca del servizio

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali, su segnalazione del Responsabile del procedimento, in caso di mancato pagamento della quota di contribuzione, perdurante anche in seguito a solleciti scritti, già operati nei confronti dei cittadini inadempienti, provvede alla sospensione prima ed alla revoca poi del servizio loro concesso, nonché al recupero del credito ai sensi di legge.

TITOLO X

COMPARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL COSTO DEI SERVIZI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI, AMBITO DI APPLICAZIONE, CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO A SERVIZI

Art. 137 - Soggetti aventi diritto, principi ed oggetto:

Il Comune di Civitavecchia rivolge il sistema di interventi, servizi e prestazioni socio-assistenziali a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, ispirandosi ai principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, omogeneità di trattamento e di sostenibilità economica.

Il presente Regolamento si applica alle prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate e prestazioni agevolate in materia socio-sanitaria, per le quali la normativa nazionale prevede lo strumento della compartecipazione ai costi commisurata alla capacità economico-reddituale del singolo.

In tale contesto generale e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, il presente Regolamento definisce criteri e modalità per l'accesso, da parte dei cittadini interessati, a servizi e prestazioni a tariffa agevolata attraverso:

- a) la valutazione della situazione economica degli utenti ai fini dell'accesso a servizi e prestazioni a costo agevolato (ISE ed ISEE);
- b) la determinazione e l'aggiornamento annuale del "minimo vitale";
- c) la determinazione e quantificazione del concorso degli utenti alla spesa per i singoli servizi.

Art. 138 -Ambito di applicazione

Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura prevalentemente non sanitaria, sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

In conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di ISEE i fruitori delle prestazioni di cui sopra concorrono alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale, accertata mediante la valutazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Art. 139 - Modalità di accesso

Per accedere a servizi e prestazioni socio-assistenziali elencati nel precedente art. 137 , fruendo di un costo agevolato, il cittadino interessato deve presentare apposita richiesta al Servizio Sociale del Comune di Civitavecchia così come meglio specificato all'art. 25 del presente Regolamento.

CAPO II - L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 140 - Strumento per la definizione della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni.

Ai fini della definizione della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali lo strumento utilizzato è l'indicatore della condizione economica equivalente "ISEE" così come disciplinato dalla vigente normativa in materia.

Art. 141 - Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa all'ISEE

Il richiedente la prestazione o il servizio a costo agevolato, può chiedere il rilascio della Dichiarazione Sostitutiva Unica attestante l'ISEE ai CAAF ed agli altri soggetti abilitati dall'INPS. La validità della dichiarazione sostitutiva è disciplinata dalla normativa vigente in materia. L'utente, qualora intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari e/o economiche tali da rendere il suo indicatore ISEE più favorevole, può presentare una nuova dichiarazione unica. Gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dalla data di presentazione della comunicazione relativa alla nuova attestazione ISEE o del numero di protocollo della medesima.

Art. 142 - Criteri integrativi nella considerazione dell'ISEE relativi alla tipologia della prestazione e alle condizioni di bisogno

Ai fini di una maggiore equità nella determinazione dei benefici, il calcolo della quota da porre a carico dell'utente è determinata tenuto conto della presenza o meno di introiti aggiuntivi non considerati ai fini IRPEF e, quindi, non riscontrabili nell'Attestazione ISEE.

Art. 143 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini ISEE, nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dalla normativa vigente in materia di ISEE (in merito alla composizione del nucleo familiare, alla indicazione della componente aggiuntiva, all'indicazione dei contributi percepiti dall'Amministrazione comunale non erogati a titolo di rimborso spese).

In caso di non veridicità della Dichiarazione Sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale il cittadino, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, decade dal beneficio relativo all'agevolazione economica ferma restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali, di cui all'art. 76 del citato D.P.R., nonché l'attivazione della procedura per il recupero delle somme anticipate o derivanti da minori entrate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio erogatore del servizio/prestazione, il Comune provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute, senza tuttavia segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 144 - Esclusione dal diritto all'agevolazione e fattispecie di decadenza

Il cittadino non godrà del diritto ad alcuna agevolazione nel caso in cui, chiedendo l'erogazione di un servizio/prestazione, non consenta all'Amministrazione Comunale di acquisire la certificazione attestante il valore ISEE e ogni altra documentazione richiesta.

Il richiedente benefici economici o agevolazioni di costi/tariffe di servizi decadrà dagli stessi (o non ne usufruirà) in presenza di una Dichiarazione Sostitutiva non corretta qualora non provveda, nei termini prescritti, alla rettifica e/o integrazione richiesta dal Comune.

Qualora si rilevino evidenti contrasti tra l'ISEE dichiarato ed il tenore di vita rilevabile da altri indicatori (quali ad esempio beni di lusso posseduti, categoria catastale dell'immobile abitato, autovetture di alta cilindrata, ecc.) si potrà procedere, prima dell'erogazione della prestazione, ad ulteriori accertamenti volti a stabilire l'effettiva situazione economica del richiedente.

CAPO III - DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE E CRITERI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 145 - Determinazione del “minimo vitale”

Per “minimo vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie adeguate al soddisfacimento dei bisogni primari della vita.

Il Comune di Civitavecchia assume, quale valore economico del “minimo vitale” per un individuo, l'importo dell'Assegno Sociale erogato dall'INPS.

Il “minimo vitale” viene rivalutato annualmente in base agli indici nazionali ISTAT relativi all'incremento del costo della vita riferito ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

La definizione dei redditi relativi a nuclei familiari composti da più persone avviene mediante l'applicazione della scala parametrica di equivalenza prevista dalla normativa vigente in materia di ISEE che individua il rapporto tra i redditi ritenuti necessari per assicurare alle famiglie aventi diversa composizione la possibilità di procurare, a ciascun membro, la stessa quantità e qualità di beni e servizi.

Per i nuclei familiari composti da più di un componente, al “minimo vitale” si applica la scala parametrica di equivalenza riportata dalla normativa vigente in materia di ISEE, come anche eventuali maggiorazioni previste nella stessa in presenza di situazioni particolari.

Poiché il “minimo vitale” rappresenta la soglia di sopravvivenza, per un uso corretto ed equo delle risorse a disposizione dei bilanci comunali, è necessario che la sua valutazione in capo alle singole situazioni concrete, avvenga considerando, nella loro interezza e come effettive risorse aggiuntive, anche tutti gli eventuali introiti a qualsiasi tipo percepiti seppur non dichiarabili ai fini ISEE.

Lo strumento attraverso il quale procedere alla verifica della capacità reddituale e patrimoniale effettiva del soggetto, viene individuato nell'Indicatore della Situazione Economica, di cui al Titolo X Capo II del presente Regolamento, opportunamente integrato con le necessarie informazioni aggiuntive riferite ai redditi non considerati ai fini IRPEF.

CAPO IV - DETERMINAZIONE DEL LIVELLO MINIMO E MASSIMO DELL'ISEE - CRITERI PER LA COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

Art. 146 - Determinazione dei livelli minimo e massimo dell'ISEE ed individuazione dell'area protetta

In applicazione dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, omogeneità di trattamento e di sostenibilità economica indicati all'art. 1 del presente regolamento, il livello ISEE che definisce l'area “protetta”, cioè l'area che consente un'agevolazione più o meno consistente, prevede **una soglia minima** (cosiddetto ISEE iniziale) **ed una massima** (cosiddetto ISEE finale).

L'**ISEE iniziale** (corrispondente al minimo vitale determinato come indicato all'art. 145) rappresenta, nell'ambito dell'area protetta, il limite minimo ISEE preso a riferimento per il calcolo della quota di contribuzione dell'utente al costo dei servizi.

L'**ISEE finale** (corrispondente al triplo dell'ISEE iniziale decurtato del 10%) rappresenta, nell'ambito dell'area protetta, il limite massimo ISEE preso a riferimento per il calcolo della quota di contribuzione dell'utente al costo dei servizi.

Art. 147 - Criteri generali per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa

La quantificazione della percentuale di contribuzione posta a carico dell'utente, si conforma ai seguenti criteri:

- a) è basata sul principio generale che gli utenti concorrono al costo di un servizio in rapporto alle proprie capacità economiche;
- b) è stabilita in relazione alla diversa intensità dei bisogni cui i vari servizi rispondono;
- c) l'ISEE iniziale, determinato al precedente art.147, costituisce la soglia di reddito in corrispondenza della quale i servizi vengono erogati a fronte di una contribuzione minima dell'utente, così come l'ISEE finale costituisce la soglia cui corrisponde l'ultimo livello di agevolazione all'interno dell'area protetta;
- d) la valutazione della condizione economica effettiva, in cui si trova il singolo utente, tiene conto anche degli introiti non considerati ai fini IRPEF di cui al precedente art. 142;
- e) il meccanismo di calcolo del concorso dell'utenza è costruito sul costo/tariffa del servizio: la tariffa su cui si applica la percentuale a carico dell'utente è quindi soggetta a variazioni in caso di incremento o decremento significativo del costo/tariffa.

A seguito di approfondita valutazione dell'Assistente Sociale e solo in casi eccezionali, può essere applicata una riduzione della quota a carico di un utente fino ad un massimo del 50%.

Art. 148 - Metodologia per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa

La compartecipazione al costo dei servizi sarà basata sui seguenti elementi di calcolo:

- 1) ISEE del nucleo familiare di appartenenza;
- 2) Soglia ISEE minima riferita all'importo rivalutato annualmente (come descritto al precedente art. 145) sotto il quale il servizio è gratuito;
- 3) Soglia ISEE massima riferita all'importo rivalutato annualmente (come descritto al precedente art. 145) oltre il quale il servizio è addebitato integralmente;
- 4) Costo del servizio.

Gli elementi sopra elencati verranno messi in relazione tra loro, con la seguente formula:

(ISEE + eventuali introiti di cui all'art. 142) – Soglia ISEE minima

X costo orario del servizio

Soglia ISEE Massima – Soglia ISEE minima

Nel caso in cui il richiedente sia intestatario di beni immobili, oltre all'abitazione principale ed eventuali annessi (box auto, cantina), allo stesso sarà applicata la tariffa intera del servizio, fatto salvo il caso in cui le condizioni strutturali di tali immobili possono comportare l'impossibilità per il richiedente di trarne reddito dalla locazione o dalla vendita.

Dette condizioni dovranno essere accertate da parte di un tecnico abilitato individuato dal richiedente.